GAZZETTA UFFICIALE

DEL REGNO D'ITALIA

ANNO 1885 — **ROMA** — DOMENICA 27 SETTEMBRE — NUM. 231

SOMMARIO

PARTE UFFICIALE

Ieri sera, alle ore 9 50, S. M. il Re fece ritorno a Roma per la linea Piacenza-Bologna, seguita da S E. il generale conte Raffaele Pasi, dal conte Visone, dal comm. Urbano Rattazzi e da altri personaggi della Real Casa.

Le LL. EE. i Ministri Segretari di Stato Ricotti, Brin, Magliani, Genala, Coppino e Grimaldi, il comm. G. B. Morana segretario generale del Ministero dell'Interno, il senatore Gravina prefetto di Roma, il generale Pallavicino di Priola, il comm Colapietro procuratore generale, l'assessore Simonetti che rappresentava il Municipio stante l'assenza del duca Torlonia, il comm. Serrao questore, e le altre autorità civili e militari trovavansi alla stazione ad attendere l'arrivo di S. M. il Re, cui presentarono i loro ossequi.

La folla, che trovavasi fuori della stazione, vedendo comparire la Maestà Sua, proruppe in entusiastiche grida di *Viva il Re*, ed accompagnò, applaudendo, la carrozza Reale fino alla Reggia.

ORDINE DELLA CORONA D'ITALIA

S. M. *si compiacque nominare nell'Ordine della Corona d'Italia:*

Sulla proposta del Ministro di Agricoltura, Industria e Commercio:

Con decreti delli 15 marzo 1885:

A cavaliere:

Zelli conte Pietro, proprietario in Viterbo.
Caruso dott. Gennaro, da Napoli.
Castellani Guglielmo, industriale ed artista in ceramica in Roma.
Milosa Salvatore di Michele, industriale in Napoli.
Troise Francesco fu Raffaele, industriale in Napoli.
Ribera Giuseppe di Carmine Luigi, proprietario in Napoli.
Scala Raffaele fu Giuseppe, proprietario di Casa enologica in Napoli.
Vitale Ettore, ingegnere in Napoli.
Assalini Gio. Battista, membro del Comitato forestale.
Biagini Vincenzo, da Padova, proprietario.
Ferrario Angelo, orticoltore in Milano.
Ferreri Giovanni, proprietario in Capestrano.
Sartorio Francesco, archivista capo al Ministero d'Agricoltura, Industria e Commercio.
Bitetti Luigi fu Antonio, da Caserta.
Carlucci Michele, direttore della Scuola enologica e di viticoltura in Avellino.

Con RR. decreti delli 26 marzo 1885:

A cavaliere:

Dumontel Federico, soprintendente alle finanze per la Commissione dei festeggiamenti all'Esposizione nazionale in Torino.
Depanis avv. Giuseppe, segretario della Sottocommissione per la musica all'Esposizione Nazionale di Torino.
Ripa di Meana Alfonso, presidente della Sottocommissione per la scherma all'Esposizione Nazionale di Torino.
Nasi ing. Agostino, segretario della Sottocommissione per la scherma all'Esposizione Nazionale di Torino.
Crova barone Clemente, segretario della Sottocommissione pel collocamento dei quadri all'Esposizione Nazionale di Torino.
Calandra Davide, segretario della Sottocommissione pel collocamento delle opere di scultura all'Esposizione Nazionale di Torino.
Malabaila di Canale conte Alfredo, segretario della Sottocommissione del Teatro Regio durante l'Esposizione Nazionale di Torino.
Albasio Maurizio, cassiere della Commissione per l'arte contemporanea all'Esposizione Nazionale di Torino.
Tedeschi avv. Felice, presidente della Giurìa per la stenografia alla Esposizione Nazionale di Torino.
Ghezzo cav. Emilio, presidente della Camera di commercio ed arti di Ravenna.
Devoto Giuseppe, industriale in tessuti in Cagliari.
Minissale Francesco, proprietario in Montalbano.
Alberti Bartolomeo, agente generale in Italia della Compagnia d'assicurazione *Le Phenix*.

Con RR. decreti delli 5 aprile 1885:

A commendatore:

Philipson cav. Edoardo, presidente del Consiglio direttivo della Scuola comunale femminile in Firenze.
Ceppi ing. Carlo, presidente della Sottocommissione pel collocamento delle opere di architettura all'Esposizione Nazionale di Torino.

LEGGI E DECRETI

Il Numero **3338** *(Serie 3ª) della Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno contiene il seguente decreto:*

UMBERTO I

per grazia di Dio e per volontà della Nazione

RE D'ITALIA

Vista la legge fondamentale sulla leva marittima in data 18 agosto 1871, n. 427 (Serie 2ª);

Vista la legge 21 maggio 1885, n. 3122 (Serie 3ª), con la quale sono recate modificazioni ed aggiunte alla legge del 18 agosto 1871, ed è autorizzato il Governo a pubblicare in testo unico la legge sulla leva marittima con le aggiunte e modificazioni che vi sono introdotte dalla stessa legge del 21 maggio 1885;

Sentito il Consiglio di Stato;

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per gli Affari della Marina,

Abbiamo decretato e decretiamo:

A testo unico delle leggi sulla leva marittima rimane approvato il testo seguente:

LEGGE SULLA LEVA MARITTIMA

TITOLO I.

Disposizioni generali.

Art. 1. Tutti i cittadini dello Stato che concorrono alla leva di mare, idonei alle armi, sono personalmente obbligati al servizio militare nell'armata, dal tempo della leva della rispettiva classe sino al 31 dicembre dell'anno in cui compiono il 39° di loro età; salvo per gli ufficiali il disposto delle leggi che specialmente li riguardano.

Art. 2. Sono esclusi dal servizio militare e non possono far parte dell'armata:

1. I condannati:

a) alla pena dei lavori forzati per applicazione del Codice penale comune;

b) alla pena dell'ergastolo ed a quella della casa di forza per un tempo maggiore di dieci anni, per applicazione del Codice penale toscano.

2. I condannati:

a) alla pena della reclusione o della relegazione come colpevoli dei reati definiti nel libro secondo del Codice penale comune:

Titolo I, capi 1 e 2;
Titolo III, capo 2, sezione 1ª, e capo 3, sezione 7ª;
Titolo IV;
Titolo VII, articoli 422, 424 e 425;
Titolo VIII, capo 1;
Titolo IX, capo 2, articoli 489 e 491;
Titolo X, capo 2;

b) alla pena della casa di forza per un tempo non maggiore di dieci anni, come colpevoli dei reati definiti nel libro secondo del Codice penale toscano:

Titolo I, capi 1 e 2;
Titolo III, capo 3 *B*, articoli 169 e 194;
Titolo V, capi 1, 2 e 4, articoli 261, 262 e 263, e capo 5;
Titolo VI, capo 2, articoli 280 e 281, e capo 2, articolo 300;
Titolo VIII, sezione 1ª, capo 1, e sezione 2ª, capi 1 e 3.

I condannati dai Tribunali esteri a pene corrispondenti e per gli stessi reati possono egualmente essere esclusi da far parte dell'armata, per decisione del Ministro della Marina.

I condannati in contumacia non sono compresi nella esclusione.

TITOLO II.

Delle leve di mare

CAPITOLO I.

Delle persone soggette alla leva marittima.

Art. 3. Sono soggetti alla leva marittima:

1. I cittadini del Regno inscritti fra la gente di mare i quali, per lo spazio di 12 mesi, dopo l'età di 15 anni compiuti, abbiano esercitato la navigazione o la pesca sia all'estero od in alto mare, sia costiera o nei porti, oppure il mestiere di barcaiuolo o battellante dei porti, spiaggie o lagune, sotto qualsiasi denominazione;

Sono però esclusi dalla leva marittima i *gondolieri* di Venezia addetti al servizio dei privati od ai *traghetti* interni della città, quando per altri motivi non debbano essere ascritti alle matricole della gente di mare;

2. Gli inscritti marittimi che per lo spazio di 18 mesi, dopo l'età di 15 anni compiuti, abbiano esercitato il mestiere di carpentiere o di calafato, oppure che a 12 mesi di esercizio nelle suddette arti, eseguito dopo l'età anzidetta, aggiungano 3 mesi di navigazione;

3. Gli operai addetti alle costruzioni navali in ferro, i quali soddisfacciano alle condizioni di esercizio stabilite nel precedente n. 2;

4. I macchinisti, fuochisti ed altri individui impiegati sotto qualsivoglia titolo per lo spazio di 18 mesi, dopo la età di 15 anni compiuti, in servizio delle macchine a vapore dei bastimenti o dei galleggianti in mare.

Art. 4. L'esercizio nelle varie arti, industrie e professioni viene cumulato allo scopo di raggiungere le condizioni stabilite nel precedente articolo per essere soggetti alla leva di mare.

Art. 5. Gli individui appartenenti alle categorie indicate dall'articolo 3 saranno tutti arruolati come marinai dell'ultima classe del Corpo Reale Equipaggi.

Avvenuto l'arruolamento, essi verranno assegnati alle varie specialità del corpo a seconda dell'istruzione ed attitudine loro, e dei bisogni del servizio della Regia marina.

Art. 6. Il termine per stabilire l'acquisto del periodo di navigazione o di esercizio nelle arti od industrie, come è determinato nel precedente articolo 3, è fissato al decimo giorno dopo quello della pubblicazione dell'ordine per la leva terrestre, alla quale per ragione di età essi dovrebbero concorrere.

Quando la chiamata per la leva di terra avvenisse dopo quella per la leva di mare, codesto termine è fissato al primo giorno dell'anno nel quale gli inscritti marittimi compiono il 21° di età.

Art. 7. Coloro che al tempo della chiamata per la leva di terra si trovassero in corso di navigazione saranno inscritti sulla lista della leva di mare, se esista la presunzione che siasi dai medesimi compiuto il periodo di esercizio prescritto dall'articolo 3.

Si avrà questa presunzione quando dal giorno dell'ultimo imbarco al primo dell'anno in cui compiono il 21° di età, trascorra un tempo sufficiente perchè gli individui, dei quali si parla, possano aver compiuto l'esercizio predetto.

Art. 8. Coloro che non trovandosi in navigazione al tempo della chiamata per la leva di terra della classe alla quale appartengono, non abbiano compiuto il periodo di esercizio prescritto dal precedente art. 3, saranno inscritti sulle liste di leva marittima, semprechè la metà del tempo che corre tra questa chiamata e il primo giorno dell'anno in cui compiono il 21° di età, aggiunto a quello di esercizio già fatto, costituisca il periodo suddetto.

Art. 9. Sono inscritti nelle liste di leva marittima i cittadini che abbiano le condizioni prescritte dall'articolo 3 della presente legge, quelli che vi risultano in causa delle disposizioni contenute nei due precedenti articoli 7 e 8, nonchè coloro che sono indicati nel successivo articolo 50. Essi vengono cancellati dalle liste di leva di terra.

Art. 10. Gl'inscritti alla leva di mare sono distinti per classi. Ciascuna classe comprende i nati dal primo all'ultimo giorno dello stesso anno.

Art. 11. Il regolamento stabilirà le condizioni colle quali potrà accordarsi agl'inscritti fra la gente di mare, che siano entrati nel 18° anno di età, il permesso di navigare con bandiera estera o di espatriare senza far parte dell'equipaggio di bastimenti nazionali.

CAPITOLO II.

Divisione in tre categorie dei cittadini soggetti al servizio militare marittimo.

Art. 12. Gl'inscritti sulle liste di leva marittima dichiarati idonei al servizio militare sono divisi in tre categorie.

La prima categoria è composta degli uomini che debbono prestare servizio effettivo ed immediato.

Alla seconda categoria appartengono gli altri inscritti, idonei alle armi, che eccedono il contingente di 1ª categoria, i quali sono lasciati in congedo illimitato.

Coloro i quali, sebbene idonei alle armi, abbiano diritto, per condizioni di famiglia od altre cause determinate colla presente legge, alla esenzione sì dalla prima che dalla seconda categoria, formano la terza categoria.

I militari d'ogni ferma, tanto di 1ª che di 2ª categoria, che abbiano compiuto il periodo di servizio sotto le armi o in congedo illimitato, e gli uomini ascritti alla 3ª categoria, saranno organizzati militarmente con legge speciale, per prestare in tempo di guerra servizi locali.

Art. 13. Il numero degli uomini di 1ª categoria, che debbono ciascun anno essere chiamati in servizio effettivo nell'armata, sarà determinato per legge. Con Regio decreto sarà fatta la ripartizione della predetta categoria tra i compartimenti marittimi del Regno, sulla media degl'inscritti che nelle ultime cinque leve furono trovati idonei al servizio militare e furono quindi arruolati nella 1ª, nella 2ª e nella 3ª categoria.

Alla media del numero degl'inscritti di cui sopra, sui quali deve cadere il riparto del contingente di 1ª categoria di ciascun compartimento marittimo, è aggiunta la media del numero dei renitenti nelle ultime cinque leve del compartimento stesso, però nella proporzione percentuale degli inscritti trovati idonei ed arruolati.

Art. 14. L'estrazione a sorte determina l'ordine numerico da seguirsi per la designazione degl'inscritti alla 1ª od alla 2ª categoria.

CAPITOLO III.

Delle autorità incaricate dell'eseguimento della leva.

Art. 15. Il Ministro della Marina provvede e sovraintende alla leva di mare.

La direzione delle operazioni di leva è affidata ai capitani di porto dei compartimenti marittimi, coadiuvati dagli ufficiali di porto dei circondari marittimi compresi nel rispettivo compartimento.

Art. 16. Spetta ai Tribunali ordinari:

1. Conoscere delle contravvenzioni alla presente legge, per le quali si possa far luogo ad applicazione di pena;

2. Definire le questioni di controversa cittadinanza, di domicilio o di età;

3. Pronnnciare sopra contesi diritti civili o di figliazione.

Art. 17. Le questioni che non siano di competenza dei Tribunali ordinari, in conformità dell'articolo precedente, sono attribuite, in ciascun capoluogo di compartimento marittimo, ad un Consiglio di leva marittima.

Art. 18. Il Consiglio di leva marittima è presieduto dal capitano di porto, o, in sua assenza, dall'ufficiale di porto più anziano della capitaneria, ed è composto del sindaco del capoluogo del compartimento marittimo, o di un assessore da lui designato in sua vece, di un altro membro del Consiglio comunale dello stesso capoluogo, designato dal Consiglio medesimo, di un ufficiale di porto del compartimento marittimo e di un capitano della marina mercantile nominato dal Ministero.

Uno degli impiegati della capitaneria farà da segretario del Consiglio.

Nelle sedute per l'esame degli inscritti un medico chirurgo assiste il Consiglio di leva nella qualità di perito.

Art. 19. Il Consiglio di leva decide a maggioranza di voti.

L'intervento di tre votanti basta per renderne legali le decisioni.

Qualora si trovino presenti quattro votanti, compreso il presidente, il più giovane dei membri si asterrà dal votare.

Art. 20. Le sedute del Consiglio di leva marittima sono pubbliche.

Art. 21. Contro le decisioni del Consiglio di leva è ammesso il ricorso al Ministro della Marina, osservate le prescrizioni del regolamento.

Il Ministro, sentito il parere di una Commissione composta di un ufficiale ammiraglio, di due consiglieri di Stato, e di due ufficiali superiori dello stato maggiore generale della R. marina, potrà riformare le decisioni del Consiglio di leva riconosciute irregolari.

I ricorsi preaccennati non sospendono gli effetti delle decisioni dei Consigli di leva.

CAPITOLO IV.

Chiamata della leva.

Estrazione a sorte e presentazione degli inscritti. Formazione delle categorie.

Art. 22. Gli inscritti nelle liste della leva marittima sono chiamati al servizio della marina militare nell'anno in cui compiono il 21° della loro età.

Art. 23. Nel mese di gennaio di ciascun anno i capitani di porto, ricevuti gli ordini del Ministero, fanno pubblicare in ogni comune marittimo, compreso nella loro giurisdizione, l'ordine della leva, l'elenco degli inscritti che devono concorrere alla medesima, non che il giorno, l'ora ed il luogo in cui seguirà l'estrazione a sorte e quello in cui si terrà la prima seduta per l'esame degli inscritti.

Art. 24. L'estrazione a sorte si compie nel capoluogo del compartimento marittimo alla presenza del Consiglio di leva ed in seduta pubblica.

Art. 25. Il presidente del Consiglio di leva fa leggere ad alta voce la lista di leva, la quale, dopo la lettura, è sottoscritta immediatamente da tutti i membri del Consiglio che trovansi presenti.

Art. 26. Il presidente del Consiglio di leva fa quindi preparare la lista d'estrazione, che deve portare una numerazione progressiva.

Art. 27. Le schede, sopra le quali sono segnati i numeri per l'estrazione a sorte, devono essere uniformi, piegate ad uno stesso modo e riposte dal presidente del Consiglio in un'urna di vetro trasparente in vista dell'adunanza, con dichiarazione a voce intelligibile del numero totale delle medesime.

Art. 28. Gli inscritti, di mano in mano che son chiamati, estraggono personalmente il loro numero.

L'estrazione per gli assenti è fatta dal padre dei medesimi, o dal sindaco, o da un membro del Consiglio di leva.

Art. 29. Il numero uscito dall'urna è pronunciato a chiara voce, e scritto in tutte lettere sulla lista di leva a lato del

nome dell'inscritto che lo ha estratto. Il prenome e nome suo sono scritti sulla lista di estrazione, di contro al numero toccatogli in sorte.

Art. 30. Durante l'estrazione il presidente si accerta dell'identità degli individui chiamati ad estrarre.

Avvenendo un qualche equivoco nell'estrazione per identità di prenome o nome, o per qualsiasi altro motivo, il numero uscito dall'urna appartiene al giovane che fu chiamato, non a quello che lo ha estratto.

Art. 31. Nel caso che, per errore, il numero delle schede rinchiuse nell'urna risulti minore di quello degli inscritti, i giovani eccedenti sono ammessi ad una estrazione suppletiva, la quale si eseguisce rimettendo nell'urna altrettante schede quante erano quelle della prima estrazione.

E per contro se il numero delle schede risulti eccedente, le rimanenti nell'urna si hanno per nulle.

Terminata l'estrazione, non può questa per qualunque motivo essere ripetuta, e ciascun inscritto riterrà il numero assegnatogli dalla sorte.

Art. 32. Terminata l'estrazione, il presidente del Consiglio fa leggere per intiero la relativa lista, la quale viene da lui sottoscritta e dagli altri membri del Consiglio che trovansi presenti.

Art. 33. Gli inscritti sono quindi avvertiti del diritto che a tutti è dato di presentarsi al Consiglio di leva nelle sedute per l'esame, allo scopo di farvi valere i motivi a riforma o ad esenzione dal servizio di 1ª e di 2ª categoria.

Art. 34. Entro dieci giorni, cominciando da quello per la prima seduta per l'esame stabilito dal precedente art. 23, gli inscritti che trovansi nel proprio compartimento marittimo devono presentarsi al Consiglio di leva per essere assegnati al servizio militare marittimo, per far valere i loro diritti ad esenzione dal servizio di 1ª e 2ª categoria, o addurre i motivi per la riforma, come altresì per esporre domande e reclami.

Il suddetto termine di giorni dieci è portato a venti per tutti coloro che fossero nel Regno, ma fuori del proprio compartimento marittimo, od a bordo di bastimenti ancorati nei porti o nelle rade dello Stato, ovvero in navigazione sulle coste del Regno.

Art. 35. Gl'inscritti che al tempo della pubblicazione indicata nell'articolo 23 si trovassero all'estero, dovranno rimpatriare nel corso dell'anno e presentarsi al Consiglio di leva per gli scopi sopra accennati, e ciò nel termine di giorni quindici dal loro arrivo se questo avvenga in un punto del proprio compartimento marittimo, o di un mese se in altro compartimento.

I pescatori di corallo, che si trovassero impegnati in una campagna di pesca corallina, possono ritardare la loro presentazione fino al termine della stagione della pesca anzidetta.

In ogni caso la presentazione degl'individui che rientrano dall'estero e di quelli impegnati in una campagna di pesca del corallo, dovrà aver luogo prima che spiri il mese di dicembre dell'anno entro il quale fu pubblicata la leva.

Art. 36. Coloro che, trovandosi all'estero, per effetto del numero estratto fossero stati definitivamente assegnati alla seconda categoria, non hanno l'obbligo della presentazione stabilita dal precedente articolo, e sono considerati, ad ogni effetto, siccome arruolati e posti in congedo illimitato.

Al loro rientrare nel Regno dovranno però presentarsi alla capitaneria di porto del proprio compartimento marittimo, allo scopo di ricevere il foglio di congedo illimitato.

Art. 37. Gli ufficiali consolari all'estero potranno impedire il passaggio da un bastimento all'altro di marinai che fossero nel caso di dovere rimpatriare per venire arruolati.

Art. 38. Gl'inscritti sono in facoltà di farsi rappresentare dinanzi al Consiglio di leva nel modo che sarà determinato dal regolamento, allo scopo di comprovare il diritto all'iscrizione nella 3ª categoria, o presentare fratelli in loro surrogazione.

Gli ufficiali di porto sono in obbligo di far pervenire al Consiglio di leva le domande degl'inscritti del proprio circondario.

Art. 39. Il Consiglio di leva delibera sulle domande di riforma e di assegnazione alla 3ª categoria, ammette la surrogazione di fratello, e pronuncia la esclusione di coloro che si trovassero nei casi preveduti dall'art. 2 della presente legge.

Alla riforma deve precedere l'esame personale, che ha luogo per mezzo di medici-chirurghi chiamati come periti davanti al Consiglio di leva.

Art. 40. I casi di esenzione dal servizio di 1ª e di 2ª categoria ed assegnazione alla 3ª, sono giudicati sulla produzione di documenti autentici, che saranno specificati dal regolamento.

Art. 41. Nel caso in cui l'inscritto sia legittimamente impedito a giustificare il diritto di ascrizione alla 3ª categoria invocato, il Consiglio gli accorda dilazioni, estensibili sino al tempo delle operazioni completive, per provare il suo diritto.

Art. 42. Il Consiglio sospende l'arruolamento degl'inscritti, i quali per qualsiasi motivo legale non possono imprendere il servizio militare, infino a che ne sia cessato il motivo.

Art. 43. Gli studenti delle università o degli istituti assimilati, quelli degli istituti e scuole di nautica e coloro che comproveranno di seguire gli studi per il grado di capitano di lungo corso presso professori privati debitamente riconosciuti ed autorizzati, se per il numero estratto a sorte siano arruolati nella prima categoria, possono ottenere dal Ministro della Marina che, in tempo di pace, sia ritardata la loro chiamata sotto le armi sino al 26° anno di età.

Cessa per essi l'ottenuto beneficio compiuta che abbiano qnest'età, od anche prima, se abbiano terminati gli studi intrapresi, ovvero non li continuino: epperò sono obbligati ad intraprendere il servizio militare cogli uomini di 1ª categoria della prima classe che sarà chiamata sotto le armi.

Art. 44. Le decisioni dei Consigli di leva, in ordine alle riforme ed alle esenzioni dal servizio di 1ª e di 2ª categoria, diverranno irrevocabili, a meno che non fossero riformate dal Ministro a tenore dell'articolo 21.

L'irrevocabilità comincia dal giorno in cui sono definitivamente chiuse le operazioni di leva giusta il successivo articolo 51.

Cessa però la irrevocabilità delle decisioni predette, semprechè venisse a risultare essersi le esenzioni o riforme ottenute con documenti falsi o infedeli, o per corruzione, o per il reato definito dall'articolo 124.

Art. 45. Agl'inscritti che, prima di essere arruolati, abbiano dichiarato al Consiglio di voler ricorrere contro la legalità della loro chiamata alla leva o della loro designazione al servizio per i motivi indicati ai numeri 2 e 3 del precedente articolo 16, saranno accordati 15 giorni di tempo per promuovere il relativo giudizio dinanzi ai tribunali.

Si sospenderà poi la partenza per il Corpo Reale Equipaggi, e si farà luogo al provvisorio rinvio di tutti coloro che, già arruolati, abbiano, entro il termine di 15 giorni dall'arruolamento, sporto reclamo all'autorità giudiziaria per i motivi sopra accennati.

Art. 46. Le questioni, di cui all'articolo precedente, sono giudicate sommariamente, in via d'urgenza, dal Tribunale del circondario in cui ha domicilio il reclamante, in contraddittorio del presidente del Consiglio di leva, salvo alle parti l'appello ed il ricorso in Cassazione dalla sentenza pronunciata in grado di appello.

Art. 47. Il Consiglio di leva, sul principio delle sue operazioni, stabilisce approssimativamente il numero d'estrazione che segna il distacco della prima dalla seconda categoria per il rispettivo compartimento marittimo.

Art. 48. Gl'inscritti ed i surrogati di fratello appartenenti alla prima, alla seconda ed alla terza categoria, vengono arruolati dai capitani di porto.

I designati per la prima categoria sono avviati sotto le armi.

Gl'inscritti che costituiscono la seconda e la terza categoria verranno muniti di congedo illimitato.

Art. 49. I Consigli di leva suppliscono gl'inscritti della prima categoria che venissero riformati presso il Corpo o fossero rimandati per infermità o per difetti fisici preesistenti all'epoca della loro presentazione al Corpo, facendovi passare altrettanti inscritti dalla seconda, finchè il contingente della prima categoria venga per intero somministrato dai rispettivi compartimenti marittimi.

Lo stesso metodo viene seguito dai predetti Consigli allorchè, nel corso delle loro operazioni di leva, si venga a riconoscere che taluno fra gli assegnati preventivamente alla seconda categoria debba invece far parte della prima.

Sulla proposta dei presidenti dei Consigli di leva il Ministro provvede poi per il passaggio dalla prima alla seconda categoria degl'inscritti o dei surrogati di fratelli che risultino in eccedenza alla prima categoria.

Art. 50. Sono computati in isconto della prima categoria gl'inscritti della classe chiamata che si trovano arruolati come volontari, a meno che l'arruolamento sia stato contratto in base all'articolo 78 ed abbiano diritto di essere assegnati alla seconda od alla terza categoria.

Art. 51. All'ultimo giorno del mese di gennaio successivo all'anno in cui ebbe luogo la chiamata ordinaria della classe di leva devono essere ultimate tutte le operazioni della leva medesima, in guisa che la condizione di ciascun inscritto sarà quella risultante dalla decisione pronunciata a suo riguardo dal rispettivo Consiglio di leva, o quale può riuscirgli in forza delle disposizioni contenute nel Titolo VII della presente legge.

CAPITOLO V.

Delle riforme.

Art. 52. Gl'iscritti di leva che per infermità o per difetti fisici od intellettuali risultino inabili al servizio militare marittimo vengono riformati.

Le infermità ed i difetti che esimono dal servizio suddetto saranno descritti in apposito elenco sottoposto al parere del Consiglio superiore di Marina ed annesso al regolamento da emanarsi per l'esecuzione della presente legge.

Art. 53. Gl'inscritti di debole costituzione fisica od affetti da infermità presunte sanabili sono dichiarati soggetti a nuova visita in occasione della prossima leva; qualora in cotesta seconda visita risultassero parimente inabili vengono riformati.

Se però il Consiglio di leva riconoscesse da tale visita che l'inscritto si avviasse verso la sua guarigione, la definitiva decisione a riguardo del medesimo sarà prorogata alla successiva leva.

Art. 54. Per accertare la sussistenza o la incurabilità di una malattia il Consiglio di leva potrà inviare l'inscritto in osservazione presso uno degli ospedali della Regia Marina o dell'Esercito.

CAPITOLO VI.

Delle esenzioni dal servizio di 1ª e di 2ª categoria.

Art. 55. È esente dal servizio di prima e di seconda categoria, ed assegnato alla terza, l'iscritto che nel giorno stabilito pel suo arruolamento si trovi in una delle seguenti condizioni:

1. Unico figlio di padre vivente;
2. Figlio primogenito di padre che non abbia altro figlio maggiore di 12 anni, o di padre entrato nel settantesimo anno di età;
3. Unico figlio o figlio primogenito di madre tuttora vedova;
4. Nipote unico o primogenito di avolo entrato nel settantesimo anno di età, e che non ha figli maschi;
5. Nipote unico o primogenito di avola tuttora vedova e che non ha figli maschi;
6. Primogenito di orfani di padre e di madre, od unico fratello di orfane di padre e di madre, nubili;
7. Il maggior nato di orfani di padre e madre, se il primogenito suo fratello consanguineo si trova in alcuna delle condizioni prevedute dai numeri 1, 2 e 3 dell'art. 62;
8. L'ultimo nato di orfani di padre e madre quando i fratelli e le sorelle maggiori si trovino in alcuna delle condizioni di cui al numero precedente;
9. Inscritto in una stessa lista di leva con un fratello nato nello stesso anno, quando il fratello abbia estratto un numero minore e sia in condizione di poter prestar servizio militare, salvo che all'uno dei due competa l'esenzione per altro titolo.

Art. 56. Le esenzioni di cui ai numeri 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 e 8 dell'articolo precedente debbono essere richieste con atto autentico dai membri della famiglia a favore dei quali è accordata l'esenzione.

Le dette esenzioni saranno per altro accordate anche senza tali domande, quando da attestazioni delle rispettive Giunte municipali constasse la impossibilità di produrle per causa di assenza, di malattia, di incapacità od altro impedimento.

I diritti per l'assegnazione alla terza categoria, stabiliti col precedente e coi successivi articoli, che non fossero stati esposti dagl'inscritti nel giorno del loro arruolamento potranno essere validamente invocati e comprovati avanti i Consigli di leva sino al tempo delle operazioni completive.

Art. 57. È parimenti esente dal servizio di prima o seconda categoria, ed è assegnato alla terza, l'inscritto che abbia un fratello consanguineo al servizio militare dello Stato, purchè questi:

1. Non sia inscritto alla seconda categoria od alla terza;
2. Non si trovi in servizio colla qualità di volontario nel caso previsto dall'art. 78 della presente legge e dall'art. 115 di quella pel reclutamento dell'esercito;
3. Non sia arruolato nel Corpo Reale Equipaggi per leve straordinarie in tempo di pace.

Art. 58. È pure esente dal servizio di 1ª e 2ª categoria, ed è assegnato alla 3ª, l'inscritto che abbia un fratello consanguineo:

1. In ritiro per ferite o per infermità dipendenti dal servizio;
2. Morto mentre era sotto le armi;
3. Morto mentre era in congedo illimitato, nel solo caso che la morte sia avvenuta in conseguenza di ferite od infermità dipendenti dal servizio;
4. Morto mentre era in riforma per ferite ricevute o per infermità dipendenti dal servizio.

Art. 59. Le esenzioni stabilite coi due precedenti articoli 57 e 58 possono essere applicate nella stessa famiglia ad altrettanti inscritti quanti sono i loro fratelli che si trovano nei casi ivi indicati, sotto deduzione delle esenzioni accordate, benchè per altro titolo, a fratelli viventi, la cui classe di leva sia tuttora obbligata al servizio militare.

Art. 60. Non possono conseguire l'esenzione dal servizio di 1ª e di 2ª categoria:

1. Gli spurii e coloro che a tenore del Codice civile non possono essere legalmente riconosciuti;
2. I figli naturali, quantunque regolarmente riconosciuti, quando esistano figli legittimi e naturali del comune loro padre.

Art. 61. I figli adottivi godono dei diritti alla esenzione dal servizio di 1ª e 2ª categoria solamente nella loro famiglia di origine.

Art. 62. Nello stabilire il diritto di un inscritto all'esenzione dal servizio di 1ª e di 2ª categoria devono considerarsi come non esistenti in famiglia:

1. I membri di essa che sono ciechi di ambo gli occhi, sordo-muti o cretini;
2. Quelli che per mostruosa struttura o per fisici difetti non possono reggersi in piedi senza il soccorso di altra persona o di meccanismo;
3. Quelli che sono affetti da tali infermità permanenti ed insanabili, imperfezioni o difetti fisici che li rendano assolutamente inabili a lavoro proficuo;

4. Quelli che, condannati a pene criminali, sieno detenuti nel luogo di pena e vi debbano ancora rimanere per anni dodici, decorrendi dall'epoca in cui si stabilisce il diritto dello inscritto all'esenzione.

Art. 63. Sono però temporaneamente considerati come non esistenti in famiglia, per stabilire il diritto alla esenzione dal servizio di 1ª e 2ª categoria, i dementi, i maniaci e gli assenti dichiarati tali per sentenza definitiva a termine del Codice civile.

Cessando questi motivi prima che l'inscritto abbia compiuto il trentesimo anno di età, egli cesserà di appartenere alla 3ª categoria e dovrà, se idoneo, essere inscritto nella 1ª o nella 2ª categoria, secondo il numero avuto in sorte nell'estrazione a cui prese parte.

Art. 64. Il militare di 2ª categoria, ovvero arruolato in via straordinaria od eventuale a tenore del titolo VI della presente legge, non procaccia al fratello il diritto alla esenzione dal servizio di 1ª o di 2ª categoria; ma egli stesso, in tempo di pace, fa passaggio alla 3ª tostochè il fratello, arruolato nella 1ª o nella 2ª categoria, sia definitivamente riconosciuto idoneo al servizio militare o al Corpo o nel modo stabilito dal regolamento.

In questo caso, il passaggio alla 3ª categoria da lui ottenuto equivale all'assegnamento alla categoria stessa per l'applicazione dell'art. 57.

Art. 65. Il militare arruolato in base alla presente legge ha diritto, in tempo di pace, a far passaggio alla 3ª categoria, quando posteriormente al suo arruolamento, per modificazioni sopraggiunte nello stato di famiglia, anche a mente dell'art. 63, sia egli venuto a trovarsi in uno di quei casi pei quali, nel giorno del suo arruolamento, avrebbe avuto diritto all'assegnazione a quella categoria, purchè però non abbia procurato l'esenzione dal servizio di 1ª o di 2ª categoria ad un fratello vivente.

Il passaggio alla 3ª categoria deve essere richiesto con atto autentico dai membri della famiglia a favore dei quali è accordato.

Il passaggio alla 3ª categoria ottenuto dal militare equivale all'assegnazione alla categoria stessa per l'applicazione dell'articolo 57.

Si riterrà come avvenuta dopo l'arruolamento la circostanza determinante il diritto che si verificasse tra il giorno fissato per l'arruolamento del militare dinanzi al Consiglio di leva e quello in cui è stato effettivamente arruolato, quando per cause non ad esso imputabili non sia stato arruolato nel giorno stabilito per l'esame definitivo del suo compartimento, e venga poi arruolato durante le operazioni della leva stessa.

Art. 66. L'esercizio del diritto derivante dagli articoli 64 e 65 è sospeso pei militari in congedo illimitato quando la rispettiva classe sia chiamata sotto le armi sia per esercitazioni, che per qualunque altra causa.

Sono esclusi dall'ottenere il passaggio alla 3ª categoria, di cui all'articolo 65, i militari che risultino nelle circostanze definite dall'articolo 69 della presente legge.

Capitolo VII.

Delle surrogazioni di fratello.

Art. 67. È fatta facoltà ad un fratello di sostituire l'altro nell'obbligo del servizio militare.

L'inscritto può farsi surrogare prima di essere arruolato o posteriormente all'arruolamento, dal proprio fratello.

La facoltà di farsi surrogare posteriormente può essere sospesa dal Ministro della Marina per disposizione generale.

Art. 68. L'atto della surrogazione fra fratelli si compie dinanzi al Consiglio di leva se precede l'arruolamento del surrogante, o presso il Corpo Reale Equipaggi se la surrogazione avviene dopo l'arruolamento.

Art. 69. Non sono ammessi a farsi surrogare:

1. Gl'inscritti ed i militari che incorsero nelle disposizioni penali di cui al titolo VII della presente legge;

2. I disertori, sebbene graziati;

3. I militari non graduati, ascritti per punizione ad un Corpo disciplinare.

Art. 70. Il surrogato di fratello deve:

1. Essere cittadino dello Stato;

2. Aver compiuto il diciottesimo anno di età e non avere ancora concorso alla leva;

3. Provare di possedere almeno sei mesi di esercizio delle arti, industrie o professioni marittime, dopo i quindici anni compiuti, e presentare l'atto autentico di nascita;

4. Non essere ammogliato o vedovo con prole;

5. Presentare l'attestazione di buona condotta;

6. Non aver incorso in condanna a pena criminale o correzionale, pronunciata da Tribunali ordinari, per furto, per truffa, per abuso di confidenza, per attentato al buon costume, per associazione di malfattori o per vagabondaggio;

7. Essere idoneo al servizio militare marittimo.

L'attestazione di buona condotta deve essere spedita dal sindaco del comune in cui il surrogato ha domicilio, ovvero da quelli dei varii comuni in cui abbia dimorato durante gli ultimi dodici mesi che hanno preceduto la surrogazione, e vidimata dal prefetto o dal sottoprefetto del circondario.

Art. 71. Il surrogante rappresenta il fratello surrogato nella leva della sua classe, tanto per i diritti quanto per gli obblighi.

Art. 72. Nelle surrogazioni di fratello è tenuto in conto del surrogato il servizio già prestato dal surrogante.

Art. 73. Le surrogazioni di fratello sono dichiarate nulle:

1. Quando il surrogato non si presenti all'arruolamento o sia deceduto prima di essere giunto al Corpo;

2. Quando nei tre mesi posteriori al suo arrivo al Corpo sia riconosciuto affetto da qualche imperfezione fisica, infermità o difetto intellettuale preesistente allo arruolamento, che lo renda inabile al servizio;

3. Quando la surrogazione abbia avuto luogo in contravvenzione a qualche disposizione della legge;

4. Quando il surrogato sia dichiarato disertore entro il termine di un anno a cominciare dal giorno del suo arruolamento.

Nelle circostanze sopra espresse il surrogante deve, nel termine che gli verrà fissato, assumere personalmente il servizio.

Art. 74. Fra due fratelli può aver luogo la surrogazione mediante scambio reciproco di categoria.

Il militare che, per mezzo dello scambio, assuma la qualità di surrogato di fratello, non deve aver oltrepassato il 26° anno di età, e deve riunire le condizioni previste dall'art. 70, nn. 5 e 6, nonchè subentrare nella ferma assunta dal surrogante.

Il disposto dell'art. 67 ultimo capoverso, degli articoli 68 e 69 e dell'art. 73, n. 3, è pure applicabile a questo genere di surrogazioni.

TITOLO III.

Degli arruolamenti volontari.

Art. 75. I cittadini dello Stato possono essere ammessi a contrarre volontario arruolamento nel corpo Reale equipaggi, quando soddisfacciano alle seguenti condizioni:

1. Abbiano compiuto il 18° anno di età, e non oltrepassato il 26° quelli che non appartengono alla gente di mare, ed il 32° gli inscritti fra la gente di mare, che posseggono i requisiti prescritti dall'art. 3 della presente legge, e quelli che chiedono di arruolarsi come musicanti;

2. Non siano ammogliati nè vedovi con prole;

3. Abbiano attitudine fisica a percorrere la ferma in servizio effettivo;

4. Non abbiano incorso in condanna a pena criminale o correzionale, pronunciata dai Tribunali ordinari, per furto, per truffa, per abuso di confidenza, per attentato al buon costume, per associazione di malfattori, o per vagabondaggio;

5. Producano l'attestazione di buona condotta di cui all'art. 70;

6. Sappiano leggere e scrivere;

7. Se appartengono, per ragione di età, ad una classe già chiamata per la leva di terra o di mare, provino di aver adempiuti gli obblighi che la legge impone agli inscritti sulle liste di leva.

I giovani riformati alla leva di mare possono essere ammessi all'arruolamento volontario, purchè sia cessata la causa che diede luogo alla riforma.

Gli arruolamenti degli allievi per le scuole di marina sono sottoposti a condizioni speciali stabilite da appositi regolamenti.

Art. 76. Gli stranieri non possono contrarre arruolamento volontario senza l'autorizzazione del Re.

Art. 77. Gli arruolamenti volontari sono ammessi dal Consiglio d'amministrazione del corpo Reale equipaggi, e sono subordinati allo diverse disposizioni regolamentari relative alle varie specialità di cui si compone il corpo.

La facoltà di ammettere volontari è regolata dal Ministro della marina.

Art. 78. In tempo di guerra gli arruolamenti volontari possono essere contratti per la durata della medesima, con facoltà al Ministro della marina di ammettervi pure quegli individui che avessero oltrepassato il limite di età fissato dal precedente art. 75.

Art. 79. È ammesso, per soddisfare agli obblighi del servizio militare marittimo, uno speciale arruolamento per la ferma temporanea, coll'obbligo di un solo anno di permanenza sotto le armi.

Coloro che vogliono contrarre tale arruolamento debbono essere inscritti marittimi, possedendo almeno sei mesi di navigazione dopo i 15 anni compiuti; debbono avere compiuto il 17° anno di età, soddisfare alle condizioni espresse ai numeri 3, 4 e 5 dell'art. 75; comprovare di attendere da un anno almeno agli studi nautici od a quelli di costruzione navale o di macchine marine a vapore; prestare un esame nel modo che sarà stabilito con regolamento dal Ministro della Marina; sborsare infine la somma che sarà ogni anno fissata con decreto Reale, la quale non potrà eccedere le lire 2000.

Art. 80. I giovani che contraggono l'arruolamento, di cui nel precedente articolo, sono ascritti alla 1ª categoria. Essi verranno computati nel contingente di leva della propria classe, ma la loro ferma decorre dal 1° gennaio successivo alla data della loro ammissione sotto le armi.

Art. 81. Pei volontari di un anno che seguono i corsi degl'istituti di nautica o di costruzione navale o di macchine a vapore marine, la chiamata sotto le armi, per compiere l'anno di servizio, potrà essere ritardata fino al 26° anno di età.

Questa dilazione potrà essere accordata e continuerà ad avere effetto soltanto in tempo di pace.

Art. 82. Il volontario di un anno è mandato in congedo illimitato al termine dell'anno di servizio.

Qualora però in detto tempo non abbia dato prova di aver raggiunto il grado necessario di istruzione militare marittima, potrà essere obbligato a prolungare il servizio sino ad altri sei mesi.

Art. 83. Qualora, dopo l'arruolamento, siano sopraggiunti avvenimenti che abbiano fatto cambiare essenzialmente la situazione di famiglia dell'individuo che si arruolò volontario, egli può essere ammesso, per determinazione del Ministro della Marina, a conseguire il passaggio alla 3ª categoria, se la sua classe già concorse alla leva; altrimenti può essere prosciolto dal servizio, salvo a concorrere alla leva della sua classe.

TITOLO IV.

Della durata delle ferme e della ripartizione dell'obbligo del servizio.

Art. 84. La ferma di servizio è di due specie: l'una permanente, l'altra temporanea.

La ferma permanente è di 8 anni e decorre dal giorno dell'arruolamento, salvo il caso di individui provenienti dall'accademia navale e dalle scuole di marina, dei quali tratta l'articolo seguente.

La ferma temporanea è di anni 12, e decorre dal 1° gennaio dell'anno nel quale gli uomini sono arruolati.

La ferma permanente si percorre tutta sotto le armi; la temporanea in parte sotto le armi, in parte in congedo illimitato.

Art. 85. Contraggono la ferma permanente i fuochisti volontari ed i musicanti; i volontari delle altre specialità contraggono la ferma stabilita per la specialità a cui vengono ascritti.

I militari, nell'atto in cui sono promossi sott'ufficiali, accettando la promozione, debbono far passaggio alla ferma permanente, qualora già non l'avessero contratta.

Contraggono pure la ferma permanente tutti coloro che provengono dall'Accademia navale, o che sono ammessi nelle altre scuole di marina: la ferma di questi individui decorre dal giorno della loro uscita dall'istituto, se hanno compiuta l'età di 17 anni, o da quando la compiano dopo usciti dall'istituto.

Tutti gli uomini di 1ª categoria contraggono la ferma temporanea: gli uomini di 2ª categoria restano vincolati al servizio nel corpo Reale equipaggi per 12 anni con la decorrenza indicata nel secondo capoverso dell'art. 84.

Art. 86. In tempo di pace gli uomini di 1ª categoria ascritti alla ferma temporanea passano quattro anni sotto le armi, e gli anni rimanenti in congedo illimitato, salvo l'eccezione pei volontari di un anno, di cui all'articolo 79 della presente legge.

Gli uomini di 2ª categoria, normalmente, in tempo di pace rimangono in congedo illimitato.

Art. 87. È in facoltà del Ministro della Marina di ammettere a percorrere la ferma permanente quei militari arruolati per la ferma temporanea od inscritti alla 2ª categoria che ne facessero damanda; come anche di concedere che rimangano sotto le armi per un tempo indeterminato ed anche fino al compimento della ferma temporanea quei militari che sieno attendenti di ufficiali e che spontaneamente rinuncino ad andare in congedo illimitato.

Art. 88. Il militare in congedo, dietro sua domanda, può essere riammesso sotto le armi col grado che aveva, purchè:

1. Non oltrepassi il 35° anno di età;

2. Non sia trascorso più di un anno da che lasciò il servizio sotto le armi;

3. Si obblighi a contrarre una nuova ferma di anni quattro.

Il tempo che non passò sotto le armi è dedotto dalla sua anzianità.

Il graduato non potrà essere riammesso col grado primitivo, se, mentre non era sotto le armi, ebbe luogo una guerra.

Art. 89. Non è computato nella ferma il tempo percorso dai militari in istato di diserzione, o scontando la pena inflitta dai tribunali militari o da magistrati ordinari, nè quello passato in aspettazione di giudizio, se questo fu seguito da condanna, nè il tempo scorso a titolo di punizione in un corpo disciplinare.

Nei casi d'interruzione di servizio di cui sopra, i militari con ferma permanente dovranno prestare, sotto le armi, tanto tempo di servizio quanto occorre per completare la ferma intrapresa, e i militari con ferma temporanea saranno trasferiti di classe di leva computando come un anno intero le frazioni di anno superiori a cinque mesi.

Art. 90. I militari di 1ª e 2ª categoria dell'armata in congedo illimitato possono essere chiamati, per decreto Reale, sotto le armi, in totalità ovvero per classi o per contingenti di classi; come pure per semplici specialità di più classi, senza riguardo all'ordine progressivo delle varie classi, tanto per rassegna, quanto per l'istruzione loro, o per eventualità, quando il Governo lo giudichi opportuno.

Sono dispensati dalle chiamate di cui sopra i militari di

1ª e 2ª categoria che trovansi in attività di servizio nelle guardie di finanza, nelle guardie di pubblica sicurezza o nelle guardie carcerarie.

Art. 91. In occasione di chiamata sotto le armi dei militari in congedo illimitato, coloro fra i medesimi che risultassero regolarmente imbarcati sopra bastimenti nazionali in navigazione all'estero, o sulle barche addette alla pesca del corallo all'estero, s'intendono dispensati dal rispondere alla chiamata insino a che non giungano in un porto o rada dello Stato.

Art. 92. I militari in navigazione sulle navi dello Stato, quantunque abbiano compita la loro ferma, non sono congedati che al ritorno del bastimento in un porto del Regno.

Gli equipaggi delle navi destinate all'estero dovranno però essere formati con militari i quali non compiano la loro ferma di servizio effettivo se non all'epoca presumibile del ritorno del bastimento in un porto dello Stato.

Art. 93. Il militare cui spetta il congedo illimitato o quello assoluto, e si trovi a scontare una punizione disciplinare inflittagli, non ha diritto a quel congedo se non dopo ultimata la punizione.

Art. 94. Il diritto di essere inviato in congedo illimitato, di transitare alla 3ª categoria e di ottenere il congedo assoluto, è sospeso in tempo di guerra e quando si ordinasse la chiamata sotto le armi delle classi in congedo illimitato.

TITOLO V.

Delle rafferme.

Art. 95. Terminata la ferma sotto le armi, tutti i militari possono essere ammessi, se ne fanno domanda, alla rafferma, purchè idonei e di buona condotta.

La rafferma è della durata di due o di quattro anni; la prima senza premio, ed è rinnovabile; la seconda con premio ed è regolata dal seguente articolo. L'una e l'altra sono concesse dal Ministero.

Art. 96. Alla rafferma con premio possono aspirare, purchè abbiano le condizioni di idoneità fisica, di buona condotta e d'istruzione determinata dal regolamento per l'esecuzione della presente legge:

1. I sott'ufficiali che abbiano compiuta la ferma permanente e non oltrepassata l'età di 45 anni;

2. Gli altri graduati ed i comuni dopo compiuta la ferma permanente, purchè non abbiano oltrepassato l'età di 35 anni;

3. I sotto capi fuochisti, i fuochisti, i cannonieri e torpedinieri di 1ª classe al termine del loro servizio obbligatorio sotto le armi.

Perdurando nelle condizioni suddette, i sott'ufficiali raffermati con premio possono essere ammessi ad altre due successive rafferme con premio; gli altri graduati ad una seconda.

Art. 97. Il premio di ciascuna delle rafferme di cui all'articolo precedente è di lire 150 annue. La decorrenza di questo soprassoldo e quella del servizio della rafferma con premio cominciano dal 1º gennaio dell'anno successivo a quello in cui le rafferme furono concesse.

Però è fatta facoltà al Ministro della Marina di anticipare il godimento del premio della prima rafferma dopo la ferma ordinaria di quattro anni ai fuochisti, ai cannonieri e torpedinieri di 1ª classe ed ai graduati delle altre specialità, i quali si obbligano, fin dal momento in cui hanno diritto al congedo, alla rafferma stessa di quattro anni decorrendi dal 1º gennaio successivo a quello in cui compiono i loro rispettivi obblighi sotto le armi.

All'atto della prima rafferma il sott'ufficiale avrà diritto ad un assegno di lire 100 che sarà inscritto a favore della sua massa individuale.

Art. 98. Compiuta una o più rafferme con premio, i militari raffermati possono ottenere di continuare in servizio sotto le armi mediante successive rafferme di due anni senza premio.

Art. 99. I sott'ufficiali raffermati con premio in base alla presente legge, andando in congedo dopo dodici anni di effettivo servizio, hanno diritto ad una gratificazione di lire 2000. Se continuano a rimanere sotto le armi possono ottenere lo stesso benefizio, previa però autorizzazione del Ministero.

Ove siano promossi ufficiali in un Corpo militare della Regia Marina, dopo più di otto anni di servizio, hanno diritto ad una gratificazione di lire 500, aumentata di tante quote di lire 200 quanti sono gli anni di servizio in più degli otto, sino a ricevere lire 2000 al massimo.

Divenendo inutili al militare servizio senza aver diritto a pensione, ricevono a titolo di gratificazione tante quote di lire 300 quanti sono gli anni di rafferma compiuti.

Art. 100. La somma occorrente per i premi di rafferma, per gli assegni alla massa individuale e per le gratificazioni indicate nell'articolo precedente, sarà annualmente inscritta nel bilancio della Marina al pari di ogni altra competenza del Corpo Reale Equipaggi. Per contro, le somme sborsate dai volontari di un anno, di cui all'articolo 79, saranno versate all'erario.

Art. 101. I premi di rafferma e le gratificazioni di cui sopra non possono nè cedersi nè sequestrarsi, eccetto il caso di debito verso lo Stato dipendente dall'esercizio delle funzioni militari o di alimenti dovuti a termine di legge.

Art. 102. Perdono il diritto ai premi di rafferma ed alla gratificazione i militari retrocessi, trasferti alle compagnie di disciplina, disertori, ammogliati senza autorizzazione od incorsi in condanne a pene criminali inflitte dai Tribunali ordinari, od in qualunque condanna dei Tribunali militari.

In caso di sospensione di grado o di classe, perdono le quote dei premi di rafferma corrispondenti alla durata della sospensione.

La retrocessione del sott'ufficiale non può essere pronunziata che dal Ministro, sentito il parere di un Consiglio di disciplina, e dai comandanti delle navi nei casi previsti dai regolamenti.

Art. 103. I raffermati con premio, che perdono il diritto ai benefizi sovraindicati, rimangono prosciolti dall'assunto obbligo di maggior servizio, senza pregiudizio però delle penalità in cui fossero incorsi.

Art. 104. Il Ministro della Marina può, per gravi motivi, concedere al raffermato con premio la rescissione della rafferma con perdita dei benefizi inerenti alla rafferma stessa.

TITOLO VI.

Delle leve straordinarie e degli arruolamenti eventuali.

Art. 105. Oltre alle leve ordinarie possono, per legge, essere autorizzate leve straordinarie sugl'inscritti fra la gente di mare che ancora non raggiunsero l'età per essere chiamati alla leva ordinaria.

In caso di proroga del Parlamento la chiamata delle leve straordinarie, per circostanze di guerra, potrà farsi con decreto Reale.

Art. 106. Sono soggetti alle leve straordinarie tutti gl'inscritti sulle matricole o sui registri della gente di mare, senza riguardo al periodo di esercizio nelle varie professioni prescritto dall'articolo 3 della presente legge, i quali entro l'anno in cui è operata la leva straordinaria compiono il 18º, il 19º od il 20º anno di età.

Art. 107. Nell'eseguire le leve straordinarie sarà dapprima chiamata la classe degli inscritti i quali nel corso dell'anno compiono il 20º di età, poscia quella dei giovani che vi compiono il 19º anno, e per ultimo la classe dei giovani che nell'anno medesimo raggiungono l'età di 18 anni.

Art. 108. La presentazione degl'inscritti chiamati alla leva straordinaria dinanzi ai rispettivi Consigli di leva marittima deve aver luogo entro quindici giorni dalla pubblicazione dell'ordine di leva, se i medesimi si trovano nel Regno od a bordo dei bastimenti nelle acque dello Stato; entro quindici giorni dal loro arrivo nel Regno, se trovansi all'estero od in navigazione.

Art. 109. È applicabile agl'inscritti della leva straordinaria la provvisoria dispensa stabilita dal precedente articolo 91 quando risultino nei casi ivi specificati; ed è estesa pur anco a coloro che prima della presentazione al Parlamento del progetto di legge per la leva straordinaria si trovassero regolarmente all'estero o facenti parte dell'equipaggio di navi estere fuori dello Stato.

Art. 110. Le cause che dànno luogo ad esenzione o riforma nelle leve ordinarie marittime valgono puranco per l'esenzione o la riforma nelle leve straordinarie.

Le domande saranno presentate nella forma stabilita dall'articolo 56, redigendosi l'atto autentico ivi richiesto, dall'autorità municipale, senza alcuna spesa.

Art. 111. Le surrogazioni di fratelli sono ammesse nelle leve straordinarie, in conformità di quanto fu prescritto al capitolo VII, titolo II della presente legge.

Art. 112. Gl'individui arruolati per causa di leva straordinaria non contraggono ferma di servizio, ma rimangono sotto le armi fin che dura il bisogno. Cessato questo, se una intera classe, arruolata per leva straordinaria, dovesse rimanere al servizio, avrà luogo la suddivisione della medesima nelle due categorie, come è stabilito dal titolo II della presente legge.

Le operazioni di leva sono fatte dai rispettivi Consigli, considerando gl'inscritti come se fossero nel caso previsto dal capoverso dell'articolo 28.

Art. 113. Gl'inscritti chiamati per effetto della leva straordinaria rimangono definitivamente assegnati alla leva marittima, e sono quindi cancellati dalle liste della leva di terra.

Art. 114. Il tempo di servizio effettivo, prestato per effetto di leva straordinaria, sarà computato in isconto della ferma temporanea o di quella permanente, allorchè l'inscritto dovesse rimanere al servizio o ritornarvi per causa della leva ordinaria.

Art. 115. I comandanti delle Regie navi che, trovandosi all'estero, fossero nella assoluta necessità di provvedere alla deficienza di marinai nel loro equipaggio, allo scopo di non compromettere la missione loro affidata, potranno in tempo di guerra levare marinai dai bastimenti mercantili nazionali che fossero ancorati nei porti esteri, fino alla concorrenza del quarto dell'equipaggio dei medesimi.

Tale facoltà, accordata ai comandanti delle Regie navi, comincia soltanto allorchè il numero degl'individui appartenenti al Corpo Reale Equipaggi imbarcatovi a tenore delle rispettive tabelle di armamento, trovasi ridotto del quarto sul totale assegnato al bastimento medesimo fra le varie specialità del Corpo predetto.

Nei porti nei quali risiede un ufficiale consolare dello Stato, l'ordine di levare marinai mercantili nazionali, a seconda di quanto è stabilito dal presente articolo, dovrà esser dato da lui sulla richiesta dei comandanti suddetti.

Art. 116. Per istabilire il numero degl'individui corrispondente al quarto dell'equipaggio delle navi mercantili, in conformità del precedente articolo, dal totale del medesimo si dovranno dedurre tutti i graduati, i mozzi, il carpentiere di bordo, i cuochi ed i domestici; sul rimanente, dopo eseguita tale deduzione potrà esserne arruolata la quarta parte.

La sorte designerà quelli che dovranno venire assunti al servizio.

Art. 117. I marinai arruolati per effetto del precedente articolo 115 saranno congedati al ritorno della Regia nave in un porto del Regno, o quando questa ricevesse gl'individui destinati a surrogarli.

Ai predetti marinai saranno forniti, a spese dello Stato, i mezzi per ritornare nel luogo del rispettivo loro domicilio.

Sono pure a carico dello Stato le maggiori spese, debitamente giustificate, che i rispettivi armatori avessero dovuto incontrare per surrogare i marinai levati dalle loro navi, a tenore del predetto articolo 115.

TITOLO VII.

Disposizioni penali.

Art. 118. Coloro che con frodi o raggiri abbiano cooperato a che un giovane il quale dovesse far parte della leva di mare venga abbandonato alla leva di terra, e coloro che in egual modo abbiano cooperato a far concorrere alla leva di mare un giovane che non avesse i requisiti per appartenervi, saranno puniti col carcere estensibile a sei mesi e con multa estensibile a lire 500, salvo le pene maggiori, se vi è luogo, per gli ufficiali pubblici, agenti od impiegati del Governo.

Art. 119. La omissione o la indebita cancellazione, fatte scientemente, dalle liste per la leva di mare di un giovane cancellato dalle liste della leva di terra come inscritto marittimo sono punite con il carcere e con multa estensibile a lire 2,000 oltre le maggiori pene per gli ufficiali pubblici, agenti od impiegati del Governo.

Art. 120. Alle pene stabilite nei due precedenti articoli 118 e 119 sono pure sottoposti gl'inscritti di leva, i quali siansi resi in qualche modo colpevoli dei reati nei medesimi contemplati.

Art. 121. I colpevoli di sostituzione fraudolenta di persone, in tutto ciò che concerne la presente legge, sono puniti con la reclusione.

Art. 122. La frode nelle surrogazioni di fratello è punita con il carcere estensibile da tre mesi a due anni, senza pregiudizio delle pene più gravi in caso di falsità.

Art. 123. Gl'inscritti di leva che scientemente producano documenti falsi od infedeli sono puniti con il carcere estensibile ad un anno.

Essi vanno inoltre soggetti alle pene stabilite dalla legge qualora siano incorsi nel reato di falsità.

Art. 124. Gl'inscritti colpevoli di essersi procacciate infermità temporanee o permanenti allo scopo di esimersi dal servizio militare marittimo, sono puniti col carcere estensibile ad un anno.

Scontata la pena, qualora risultino abili al servizio, vengono arruolati.

I medici, chirurghi, flebotomi, speziali o farmacisti che abbiano favorito codesti reati sono puniti colla pena del carcere da sei mesi a due anni, oltre ad una multa estensibile a lire 2000.

Art. 125. Gl'inscritti di leva che allo scopo di conseguire la riforma abbiano simulato infermità od imperfezioni con atti tali da poter indurre in errore l'autorità competente sono puniti con il carcere da uno a tre mesi.

Art. 126. Gl'inscritti che, senza legittimo motivo, non si saranno presentati innanzi all'Autorità marittima, o non si saranno fatti rappresentare innanzi al Consiglio di leva (in quei casi nei quali ciò è permesso) per soddisfare all'obbligo di leva nel termine di tempo stabilito dagli articoli 34, 35 e 36 della presente legge, sono considerati e puniti come renitenti, ritenuto però il disposto del capoverso del predetto articolo 36.

Gl'inscritti che, trascorso il termine sopraindicato, fossero arrestati o si presentassero spontanei, saranno considerati e puniti come renitenti, ancorchè il Consiglio di leva, supponendoli legalmente assenti, non avesse ancora pronunziata la dichiarazione di renitenza prima dell'arresto o della loro presentazione.

Art. 127. Gl'inscritti di leva ed i surrogati di fratello, sottoposti all'arruolamento come è indicato all'articolo 48 della presente legge, che senza legittimo motivo, dopo l'ordine di partenza non siano giunti al Corpo, sono considerati e puniti quali disertori, trascorsi cinque giorni di ritardo da quello nel quale avrebbe dovuto aver luogo la loro presentazione al Corpo.

Art. 128. La lista dei renitenti è pubblicata dai capitani di porto al principio del mese di febbraio dell'anno successivo a quello dell'incorsa renitenza.

Per cura degli stessi capitani vengono cancellati dalla

lista dei renitenti coloro che si presentarono spontanei, nonchè gli arrestati ed i morti.

Art. 129. I renitenti arrestati sono puniti col carcere da uno a due anni. Quelli che si presentano spontanei, prima della scadenza di un anno dal giorno della renitenza, incorrono nella pena del carcere da due a sei mesi, e da sei ad un anno, se la loro presentazione spontanea avviene dopo trascorso l'anzidetto limite di tempo.

I renitenti arrestati, giudicati inabili al servizio militare, sono puniti col carcere da un mese ad un anno. Sono puniti col carcere da uno a sei mesi se presentatisi spontaneamente dopo un anno dalla dichiarazione di renitenza, e col carcere estensibile a tre mesi se presentatisi spontaneamente infra l'anno.

Le pene in questo articolo stabilite sono portate al doppio in tempo di guerra.

Art. 130. I renitenti assolti e quelli che scontarono la pena cui furono condannati sono esaminati dal Consiglio di leva, e qualora siano riconosciuti idonei al servizio militare sono arruolati ed assegnati alla categoria che per la sorte del numero sarebbe ad essi spettata al tempo della leva, e, se alla 1ª categoria, sono avviati subito sotto le armi.

Qualora al tempo della propria leva avessero avuto diritto alla esenzione dal servizio di 1ª o di 2ª categoria, possono anche ottenere di essere assegnati alla 3ª categoria, purchè però non vi si opponga il fatto di altre esenzioni godute da fratelli durante la loro renitenza.

I renitenti condannati non godono il beneficio di essere assegnati alla 3ª categoria se non si trovano più nelle condizioni che esistevano all'epoca della loro leva.

Qualora siano riconosciuti inabili al servizio militare, saranno riformati.

Art. 131. Chiunque scientemente abbia nascosto od ammesso al suo servizio un renitente, è punito col carcere estensibile a sei mesi.

Chiunque abbia scientemente cooperato alla fuga di un renitente, è punito col carcere da un mese ad un anno.

La stessa pena si deve applicare a coloro che con colpevoli maneggi abbiano impedita o ritardata la presentazione all'arruolamento di un inscritto.

Se il delinquente è ufficiale pubblico, Ministro del culto, agente od impiegato del Governo, la pena si può estendere a due anni di carcere, con l'aggiunta di una multa estensibile a lire 2000.

Le disposizioni di questo articolo non saranno applicabili alla moglie, agli ascendenti o discendenti, ai fratelli o sorelle od affini in egual grado, o zii o nipoti del renitente.

Art. 132. Il reato di omissione o cancellaziane indebita dalle liste di leva ed il reato di renitenza non dànno luogo a prescrizione.

Art. 133. Le cause per reati di renitenza alla leva, avendo carattere d'interesse pubblico, saranno decise dai tribunali con precedenza sulle altre.

Art. 134. I medici e chirurghi chiamati come periti nei casi preveduti da questa legge, i quali abbiano ricevuto doni od accettate promesse per usare favore ad alcuno negli esami loro commessi sono puniti col carcere da due mesi a due anni.

La pena è loro applicata, sia che al momento dei doni e delle promesse essi fossero già chiamati all'esame, sia che l'accettazione dei doni e delle promesse abbia avuto luogo soltanto nella previsione di tale chiamata.

Si fa luogo all'applicazione delle pene anche nel caso di riforma giustamente pronunciata.

Art. 135. Qualunque ufficiale pubblico, agente od impiegato del Governo che, sotto qualsiasi pretesto, abbia autorizzato od ammesso esenzioni dal servizio di prima o di seconda categoria, riforme, esclusioni, surrogazioni di fratello e rafferme con premio, in opposizione al disposto dalla presente legge, ovvero abbia data arbitraria estensione, sia alla durata del servizio, sia alle regole e condizioni della chiamata alle leve marittime o degli arruolamenti volontari, è punito come reo di abuso di autorità con le pene portate dal Codice penale, senza pregiudizio delle pene maggiori che sono prescritte dallo stesso Codice nel caso di circostanze che aggravino la colpa.

Art. 136. Saranno considerati e puniti come renitenti i marinai chiamati al servizio in conformità dell'articolo 115, i quali fossero riusciti in qualunque modo a sottrarvisi.

Se però essi appartenessero all'armata come militari in congedo illimitato, saranno considerati e puniti come disertori.

Art. 137. In tutti i casi non preveduti dalle disposizioni di questo titolo, il disposto dalle leggi penali ordinarie si deve applicare ai reati relativi alle leve marittime.

Le disposizioni delle stesse leggi, concernenti l'applicazione delle pene e la loro esecuzione, sono egualmente applicabili ai casi contemplati in questa legge.

TITOLO VIII.

Disposizioni speciali e transitorie.

Art. 138. I militari del Corpo Reale Equipaggi, già assoldati anziani o volontari, o surrogati ordinari, secondo le disposizioni dell'antica legge 28 luglio 1861, sono autorizzati a ritirare dalla Cassa depositi e prestiti i rispettivi crediti di cui agli articoli 73, 74, 90 e 91 di detta legge.

Art. 139. I graduati, i fuochisti, cannonieri e torpedinieri presentemente sotto le armi, che non abbiano ottenuto assoldamenti con premio in base alle abrogate leggi di leva marittima, e si trovino nelle condizioni di cui all'articolo 96, sono ammessi al 1° gennaio venturo al godimento del primo assegno di lire 150 annue sino al termine della ferma in corso, e successivamente alle rafferme con premio entro i limiti e secondo le condizioni stabilite dalla presente legge.

Art. 140. Gli assoldati anziani in base alla legge del 28 luglio 1861 ed i riassoldati con premio in base alla legge 18 agosto 1871 sono considerati, i primi come se avessero già conseguito due delle rafferme con premio contemplate dalla presente legge per ciascun assoldamento ottenuto, i secondi come se avessero contratto una rafferma con premio per ogni riassoldamento con premio.

Art. 141. Ai militari che alla promulgazione della presente legge si troveranno ascritti al Corpo Reale Equipaggi, sotto le armi od in congedo illimitato, è applicabile il disposto dell'articolo 1 e dell'ultimo capoverso dell'articolo 12.

Art. 142. I militari del Corpo suddetto che alla promulgazione della presente legge si troveranno già nei casi previsti dalla legge di leva marittima del 18 agosto 1871, potranno far valere il loro diritto al congedo assoluto, purchè ne facciano regolare domanda entro sei mesi.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Monza, addì 28 agosto 1885.

UMBERTO.

B. Brin.

Visto, *Il Guardasigilli:* Tajani.

MINISTERO DELLE FINANZE

Direzione generale delle imposte dirette e del catasto

Esami di concorso per la nomina all'impiego di aiuto agente delle imposte dirette e del catasto.

Il Ministro delle Finanze

Veduto l'articolo 11 del Regio decreto 31 agosto 1871, n. 436, concernente gli esami di ammissione ai posti di aiuto agente nella Amministrazione provinciale delle imposte dirette e del catasto;

Determina:

Art. 1. È aperto il concorso a numero 150 posti di aiuto agente nella Amministrazione provinciale delle imposte dirette e del catasto, da conferirsi per mezzo di esami scritti ed orali, i quali avranno luogo, *in quanto alla prova scritta*, presso le Intendenze di finanza di Bari, Bologna, Cagliari, Firenze, Milano, Napoli, Palermo, Roma, Torino e Venezia, nel prossimo mese di gennaio 1886 e precisamente nei giorni 11 e 12.

Art. 2. Le domande di ammissione al concorso dovranno essere stese sopra carta bollata da una lira, scritte di proprio pugno dagli aspiranti ed essere presentate all'Intendenza di finanza della provincia del rispettivo domicilio, non più tardi del giorno 15 ottobre p. v., coi documenti infraindicati, e cioè:

a) Atto di nascita, dal quale consti che l'aspirante ha compiuti anni 18 e non più di 30 di età;

b) Diploma di licenza di un liceo o di un Istituto tecnico del Regno;

c) Certificato di cittadinanza italiana e di buona condotta, rilasciato dal sindaco del luogo di domicilio;

d) Certificato di non incorsa penalità rilasciato dalla cancelleria del Tribunale civile e correzionale del luogo di nascita.

I certificati, di cui ai §§ *c, d,* dovranno essere di data recente e ad ogni modo non più remota di tre mesi.

Art. 3. I volontari delle Agenzie delle imposte dirette e del catasto non presenteranno, a corredo della rispettiva domanda di concorso, i documenti di cui all'articolo precedente.

Art. 4. Le istanze non corredate di tutti i documenti richiesti, o quelle corredate da documenti irregolari non saranno prese in considerazione.

Art. 5. I concorrenti indicheranno la Intendenza di finanza presso la quale intendono sostenere gli esami scritti.

Art. 6. I programmi degli esami, dei quali si parla, sono stabiliti e approvati in conformità della tabella *A*, allegata al presente decreto.

Art. 7. Gli esami scritti si faranno nei due giorni suindicati; gli esami orali potranno farsi, secondo il numero dei candidati approvati negli esami scritti, in uno o più giorni consecutivi.

Art. 8. Gli esami scritti verseranno sopra altrettanti temi, formulati sulle materie comprese nei programmi, quante sono le parti in cui i programmi stessi sono rispettivamente suddivisi.

Gli esami orali verseranno sopra materie comprese in ciascuna parte del programma, diverse però da quelle sulle quali furono formulati i temi per gli esami scritti.

Art. 9. Gli esami scritti saranno dati avanti una Commissione composta dell'Intendente di finanza che ne sarà il presidente e di due funzionari dell'Amministrazione finanziaria designati dal Ministero.

Un segretario dell'Intendenza, a scelta del presidente, disimpegnerà le funzioni di segretario.

Art. 10. Le prove degli esami scritti verranno giudicate da una Commissione centrale presso il Ministero delle finanze, che sarà nominata e composta con decreto ministeriale; e avanti la Commissione stessa i candidati approvati negli esami scritti sosterranno la prova orale.

Ai suddetti candidati sarà notificato il giorno in cui avranno luogo le prove orali.

Per essere approvati negli esami scritti ed in quelli orali, i candidati dovranno riportare almeno 30 punti su ciascuna prova.

Art. 11. La Commissione centrale preparerà almeno tre temi per ogni materia. Il ministro sceglierà fra i temi proposti. I temi prescelti saranno trasmessi per mezzo del Ministero (Direzione generale delle imposte dirette e del catasto) ai presidenti delle Commissioni, di cui all'articolo 9, in pieghi raccomandati, che saranno aperti soltanto all'ora dei singoli esami, alla presenza di tutta la Commissione e degli aspiranti.

I pieghi porteranno rispettivamente la indicazione seguente:

Temi per il primo e secondo giorno dell'esame scritto.

Prima di aprire l'esame le Commissioni riconosceranno la identità degli aspiranti.

Art. 12. Le prove scritte potranno, in ciascuno dei due giorni, durare dieci ore, scadute le quali, gli aspiranti dovranno consegnare i loro lavori, anche se non fossero ultimati. In tal caso potranno consegnare le minute, le quali però, come tutti i lavori, dovranno essere fatte sopra carta loro somministrata a cura dei presidenti delle Commissioni, che faranno imprimere su ciaschedun foglio il bollo dell'Intendenza.

Art. 13. Durante le prove scritte sarà proibito agli aspiranti di conferire fra loro e di consultare scritti o stampati all'infuori dei testi di leggi o regolamenti che potranno richiedere e che dovranno essere somministrati a cura delle Commissioni.

Quando constasse, o vi fosse fondato sospetto di comunicazioni tra loro o con estranei, le Commissioni potranno escludere gli aspiranti dallo esame ovvero dichiarare nulle le prove scritte, esponendo nel processo verbale le cause che motivarono la esclusione o la dichiarazione di nullità.

Art. 14. Per tutta la durata dell'esame scritto dovranno nella sala degli esami essere sempre presenti, per turno, almeno due membri della Commissione e i due ultimi cureranno il ritiro di tutti i lavori, assicurandosi che tutti i fogli siano sottoscritti dagli aspiranti e che i lavori di ciascuno di essi sieno chiusi in una busta da lettera suggellata e portante allo esterno la firma del candidato, l'ora in cui consegnò i lavori e la firma dei due membri della Commissione presenti alla consegna.

Art. 15. Compiute le prove scritte, le buste contenenti i lavori di ciascun aspirante verranno riunite e trasmesse con nota dei presidenti delle Commissioni, in piego raccomandato, al Ministero delle Finanze (Direzione generale delle imposte dirette e del catasto).

Con la stessa nota verranno pure trasmessi i processi verbali relativi agli esami scritti, in cui saranno espresse le osservazioni che la Commissione credesse opportuno di fare sopra ciascun aspirante.

Art. 16. Ciascun membro della Commissione centrale potrà disporre di dieci punti per ogni aspirante tanto nella prova scritta, quanto in quella orale.

Art. 17. La Commissione centrale, avendo presenti i relativi processi verbali, riassumerà in un elenco complessivo il risultato dei due esami e stabilirà la media generale ottenuta da ciascun aspirante.

Art. 18. A parità di punti tra un volontario delle agenzie ed un estraneo all'Amministrazione, sarà preferito il primo. A parità di punti tra estranei all'Amministrazione sarà preferito chi abbia presentato titoli di studio superiori a quelli richiesti dalla lettera *b)* dello articolo 2°.

Per ogni altro caso, a parità di punti fra due o più concorrenti avrà la precedenza il maggiore di età.

Dato a Roma, addì 12 agosto 1885.

Il Ministro: A. Magliani.

Allegato A

Programma *dell'esame per l'ammissione ai posti di aiuto agente nell'Amministrazione provinciale delle imposte dirette e del catasto.*

Generalità.

Diritto civile.

Persone ed Enti morali che godono dei diritti civili - Cittadinanza - Domicilio - Residenza.

Distinzione dei beni mobili ed immobili - Definizione della proprietà - Modi di acquistarla e trasmetterla - Transazioni civili che la modificano, la limitano e la trasformano - Usufrutto, uso - Condominio - Enfiteusi - Locazione - Mezzadria soccida - Società - Censi - Vitalizi - Mutui - Privilegi e ipoteche.

Scienza finanziaria.

Cos'è l'imposta - Chi è tenuto a pagarla - Imposte dirette e indirette - Imposte dirette stabilite e riordinate in Italia dal 1860 in poi.

Le imposte governative e le imposte locali - Chi stabilisca le une e le altre.

Come è ordinata l'Amministrazione delle imposte dirette e del catasto - Agenzie delle imposte - Loro istituzione, ordinamento ed ingerenze principali.

Dei diversi sistemi di riscossione delle imposte - Principii fondamentali delle leggi, che regolano la riscossione in Italia.

Imposta sui terreni.

Distinzione delle proprietà rustiche ed urbane in relazione alla imposta - Beni immobili per natura, per destinazione o per oggetto a cui si riferiscono. Come si acquisti e si trasmetta la proprietà - Come si provi il passaggio della proprietà - Atto pubblico - Scrittura privata.

Quali leggi regolino in Italia l'imposta sui terreni - Legge del 14 luglio 1864 - Riparto dell'imposta principale fatto per due diversi periodi da quella legge. Leggi e regolamenti successivi, che l'hanno modificata od estesa ad altre provincie. Applicazione della imposta fondiaria sulla base dei catasti - Compartimenti catastali - Che cosa siano i catasti - Quando siano stati fatti e con quali metodi - Norme per la loro conservazione - Volture catastali.

Applicazione dell'imposta fondiaria sulla base delle dichiarazioni - Leggi e disposizioni speciali per il compartimento Ligure-Piemontese - Aumento di due decimi dell'imposta fondiaria - Sovrimposte comunali e provinciali - Spese di riscossione - Reimposizione per quote inesigibili - Esenzioni dell'imposta fondiaria - Condizioni dei fondi che cessarono di essere esenti - Beni non censiti - Variazione nella determinazione del contingente annuale per aumento o diminuzione di rendita.

Casi pratici di applicazione dell'imposta sui terreni.

Imposta sui fabbricati.

Legge del 26 gennaio 1865 ed altre leggi e disposizioni successive. Aliquota della imposta sui fabbricati - Aumento dei decimi - Che cosa siano i fabbricati rispetto a questa imposta.

Determinazione del reddito netto dei fabbricati - Quali costruzioni si considerino come opifici - Esenzioni permanenti - Esenzioni temporanee - Quali siano le costruzioni rurali.

Distribuzione delle schede di dichiarazione e compilazione della tabella dei possessori e dei redditi.

Chi sia obbligato a fare la dichiarazione - Cosa debba contenere la dichiarazione quanto alle persone - Cosa debba contenere quanto ai fabbricati - Se la dichiarazione debba farsi anco per i fabbricati esenti da imposta.

Dichiarazione del reddito dei fabbricati affittati e non affittati - Come si determina il reddito per gli uni e per gli altri - Distinzione del reddito fondiario da quello di ricchezza mobile per i fabbricati in cui il proprietario esercita un'industria - Fabbricati posti in più comuni.

Revisione delle dichiarazioni per parte dell'agente - Dichiarazioni e rettificazioni d'uffizio - Reclami dei possessori - Conseguenze della mancanza di reclamo.

Forme, termini e modi della procedura avanti le Commissioni comunali e consorziali, provinciali e centrale.

Iscrizione dei redditi sul registro catastale - Quando i redditi siano definitivamente accertati - Contravvenzione in materia d'imposta sui fabbricati - Pene pecunarie - Come si liquidano e da chi si applichino.

Formazione e pubblicazione del ruolo - Ruoli suppletivi - Ricorsi per mancata o irregolare notificazione di avvisi e per errori materiali - Ricorso all'autorità giudiziaria.

Modificazioni e revisioni parziali dei redditi - Quando abbiano luogo.

Sgravi dell'imposta nel caso di distruzione totale o parziale per rovina, demolizione, ecc. - Da qual tempo si applichi - Aumento o diminuzione non minore di un terzo del reddito lordo del fabbricato.

Casi pratici d'applicazione della imposta sui fabbricati.

Imposta sui redditi di ricchezza mobile.

Legge del 14 luglio 1864 ed altre leggi e disposizioni successive - Il sistema del contingente e quello della quotità - Aliquota normale dell'imposta - Aumento del decimo - Spese di distribuzione e di riscossione - Come si dividano - Avocazione allo Stato della sovrimposta comunale e provinciale - Chi sia tenuto all'imposta sui redditi di ricchezza mobile - Quali redditi siano soggetti alla imposta medesima - Quali ne siano esenti - Come si applichi l'imposta.

Applicazione della imposta mediante ritenuta - Su quali redditi si eseguisca la ritenuta - Rendite del Debito pubblico - Quali siano - Con quali norme rispetto a queste si applichi la ritenuta - Stipendi, pensioni ed assegni fissi personali pagati dal Tesoro per conto erariale - Quali siano; con quali norme rispetto a questi si applichi la ritenuta.

Applicazione dell'imposta mediante ruoli nominativi - Formazione delle liste dei contribuenti - Distribuzione delle schede di dichiarazione - Dichiarazioni nuove - Rettificazione o conferma delle dichiarazioni precedenti - Effetti speciali della conferma col silenzio.

Chi sia tenuto a fare la dichiarazione ed a pagare l'imposta - Come e dove la dichiarazione debba esser fatta - Classificazione dei redditi nelle varie categorie - Detrazioni - Annualità passive.

Dichiarazione dei redditi agrari - Affitti e locazioni a soccida - Industrie agrarie esercitate dal proprietario - Colonie.

Dichiarazioni dei redditi delle società, delle provincie, dei comuni e degli enti morali - Redditi propri e redditi dei loro creditori stipendiati, ecc. - Società senza scopo industriale - Casi in cui il contribuente deve nella scheda di dichiarazione far cenno dei redditi di ricchezza mobile da lui goduti, per i quali l'imposta si riscuote mediante ritenuta, o si anticipa da altri salvo rivalsa - Come questi redditi si tengano a calcolo per determinare l'imponibilità degli altri redditi mobiliari tassabili direttamente per via di ruolo - Come si valutino in quei casi i redditi colonici ed i redditi fondiari.

Revisione delle dichiarazioni per parte dell'agente - Dichiarazioni e rettificazioni di ufficio - Quali facoltà abbia l'agente e quali norme debba seguire - Dichiarazioni tardive - Reclami alle Commissioni - Come si costituiscano le Commissioni consorziali e comunali - Quelle provinciali - Quella centrale - Forme, termini e modi della procedura avanti le medesime.

Iscrizioni e variazioni sul registro - Redditi definitivamente accertati - Determinazione del reddito imponibile - Formazione e pubblicazione del ruolo - Contravvenzioni e pene pecuniarie - Come si liquidano e da chi si applichino - Redditi nuovi, omessi o sfuggiti, ecc. - Ruoli suppletivi - Ricorsi per mancata o irregolare notificazione d'avviso e per errori materiali - Duplicazioni e cessazioni - Sgravi e rimborsi - Ricorsi all'autorità giudiziaria.

Partecipazione dei comuni alla imposta di ricchezza mobile.

Casi pratici d'applicazione della imposta di ricchezza mobile. 2

MINISTERO
di Agricoltura, Industria e Commercio

Direzione Generale dell'Agricoltura

L'apertura del concorso internazionale di meccanismi ed apparecchi elevatori dell'acqua, che doveva aver luogo in Lecce il 1° del prossimo ottobre, è stata rimandata al giorno 15 dello stesso mese.

Roma, 26 settembre 1885.

L'esame di concorso a cinque posti di aiutante nel R. Corpo delle miniere è prorogato a giorno da determinarsi.

Roma, 26 settembre 1885.

DIREZIONE GENERALE DEL DEBITO PUBBLICO

RETTIFICA D'INTESTAZIONE (*1ª pubblicazione*).

Si è dichiarato che la rendita seguente del Consolidato 5 0/0, cioè: n. 259614, d'iscrizione sui registri della Direzione generale (corrispondente al n. 76674 della soppressa Direzione di Napoli), per lire 100, al nome di Ferrara *Giovanna, Adelaide* e Giuditta Desiderata fu Francesco, minori, sotto l'amministrazione di Pasqua Maria Cifelli loro madre, è stata così intestata per errore occorso nelle indicazioni date dai richiedenti all'Amministrazione del Debito Pubblico, mentrechè doveva invece intestarsi a Ferrara *Giovanna-Adelaide* e *Giuditta* Desiderata fu Francesco, minori, sotto l'amministrazione di Pasqua Maria Cifelli loro madre, vere proprietarie della rendita stessa.

A termini dell'articolo 72 del regolamento sul Debito Pubblico, si diffida chiunque possa avervi interesse che, trascorso un mese dalla prima pubblicazione di questo avviso, ove non sieno state notificate opposizioni a questa Direzione generale, si procederà alla rettifica di detta iscrizione nel modo richiesto.

Roma, il 24 settembre 1885.

Per il Direttore Generale: DURANDI.

BULLETTINO SANITARIO

Notizie pervenute al Ministero dell'Interno dalla mezzanotte del 25 settembre alla mezzanotte del 26.

Provincia di PALERMO.

Palermo — Casi 164, così ripartiti:

Mandamento di Molo	Casi	33
Tribunali.	»	32
Castellammare	»	29
Oreto	»	23
Monte di Pietà. . . .	»	18
Palazzo Reale	»	12
Militari	»	1
Id. in porto	»	1
Manicomio.	»	15

Morti 81, dei quali 43 dei casi precedenti.

Provincia di FERRARA.

Codigoro — Casi 8, morto 1.

Copparo — Morto 1 dei giorni precedenti.

Provincia di MASSA.

Pontremoli (frazione di Vignola) — Casi 3.

Provincia di PARMA.

Borgotaro — Casi 3.

Fornovo di Taro — Caso 1.

Lesignano di Palmia — Caso 1.

Parma — Caso 1, morti 2 dei precedenti.

S. Pancrazio Parmense — Morto 1 dei precedenti.

Solignano — Caso 1.

Provincia di REGGIO EMILIA.

Castelbono — Caso 1.

Castronuovo Sotto — Caso 1.

PARTE NON UFFICIALE

DIARIO ESTERO

Il corrispondente viennese del *Journal des Débats* telegrafa di poter confermare che a Vienna, a Berlino, a Pietroburgo si rimase maravigliatissimi degli affari di Filippopoli.

« Certo, dice esso, si sapeva da un pezzo che i comitati rivoluzionari di Sofia e di Filippopoli erano in piena attività e che il movimento unitario si organizzava da ogni parte; ma non si credeva di essere alla vigilia della esplosione del movimento. Il viaggio del principe di Bulgaria, le sue lunghe conferenze col signor de Giers a Franzensbad e col conte Kalnoky a Vienna non avevano potuto indurlo ad incoraggiare i fautori dell'unione.

« Ecco dunque come si spiega qui ed a Berlino questo scioglimento precipitato:

« Il partito rivoluzionario sperava sempre di trascinare la Russia o di assicurarsene, se non l'appoggio, almeno la benevola neutralità. Il convegno di Kremsier fece svanire le sue speranze da questo lato e lo rese accorto che egli non doveva contare che sopra se stesso.

« Non rimanevano al partito unitario che due vie: o attendere pazientemente durante anni che avrebbero potuto esser molti, o precipitare il movimento e provarsi ad una rivoluzione immediata. Il partito si decise per questa seconda via. L'avvenire dirà se esso abbia avuto ragione.

« Per il momento, le potenze disapprovano apertamente il principe Alessandro di avere accettato di porsi alla testa del partito unitario. Avviene tra di esse uno scambio vivissimo di comunicazioni, onde arrivare ad un accordo per una azione comune.

« Si ignora affatto quello che farà la Turchia. Ove essa decida di intervenire militarmente, nessuno ne la impedirà e le sarà lasciata libertà intera. Ma si è molto inquieti sulle conseguenze che potrebbero derivare dal suo intervento.

« Si constata già un gran fermento in tutta la penisola. Il re di Serbia, affine di impedire un movimento nel suo Stato, fu costretto di ordinare la mobilizzazione dell'esercito. Dal lato della Grecia, la situazione è meno grave; ma bisogna tuttavia osservarla attentamente perchè le sarebbe difficile di rimanere semplice spettatrice, caso che la sollevazione si estendesse alla Macedonia ed all'Albania.

« Quest'ultima provincia è autonoma, almeno di fatto; ma sarebbe contro le sue tradizioni che essa non approfittasse delle difficoltà della Turchia per mettersi anch'essa in armi.

« Da questa parte anzi sono segnalati di già alcuni assembramenti di bande ed alcune scaramuccie contro le truppe ottomane. Se la Turchia non avesse che da reprimere l'insurrezione rumeliotta, essa ne verrebbe facilmente a capo. E lo stesso avverrebbe probabilmente anche nelle altre provincie se le si desse libertà di operare fino alla fine. Ma le sarà egli permesso di adoperare i mezzi necessari? Questo è che non si può credere, e di qui viene una inquietudine che andrà sempre aumentando finchè non siasi fissata una soluzione ».

Il *Daily News* pubblica il seguente telegramma particolare da Berlino:

« Si crede nei circoli diplomatici che la Rumania, la Serbia e la Grecia abbiano stipulato un accordo in virtù del quale esse si sarebbero impegnate di agire di concerto contro qualsiasi movimento panslavista in Macedonia. I tre Stati avrebbero deciso di impedire, in ogni caso, che questa provincia venga annessa alla Bulgaria.

« Il principe Alessandro ha diretto alla Porta un messaggio in cui rende omaggio al sultano, e dichiara che sostituendosi a Gavril pascià non si è messo in insurrezione contro la Porta. Il principe fa assegnamento sulla benevolenza del sultano e spera che Sua Maestà prenderà, di concerto colle potenze, una decisione che soddisfaccia le aspirazioni del popolo bulgaro.

« Dopo ch'ebbe preso possesso del palazzo del governatore a Fi-

lippopoli, il principe tenne una conferenza col dottor Stransky e coi membri del comitato del governo provvisorio, i quali rassegnarono i loro poteri nelle sue mani. Il principe diede allora l'ordine che gli emblemi della sovranità ottomana, che erano stati tolti dagli edifici pubblici, fossero immediatamente rimessi a posto.

« La bandiera nazionale bulgara e lo stendardo turco furono inalberati sul palazzo una accanto all'altro ».

Si telegrafa da Vienna al *Times* che, al primo momento, l'imperatore ed il conte Kalnoky si mostrarono sdegnati di ciò che essi consideravano come una violazione della parola data, atteso che il principe aveva, poco tempo fa, dichiarato all'imperatore a Franzensbad che esso rispondeva della tranquillità in Bulgaria. Ma si crede ora che il principe non sia stato messo al corrente dei progetti del signor Karaveloff che quando questi erano maturi per l'esecuzione.

Lo stesso corrispondente del *Times*, in un telegramma posteriore, scrive quanto appresso:

« Ho ricevuto da Pietroburgo una nota, giusta la quale il governo russo spera che la Turchia si lascierà persuadere a non inviare truppe contro i Bulgari, però che se questi ultimi fossero battuti, l'opinione pubblica in Russia obbligherebbe lo czar a prendere parte alla lotta. La nota aggiunge:

« La simpatia dei Russi per i Bulgari è molto forte, e, ad un certo momento, questo sentimento potrebbe diventare irresistibile.

« Ma diverso è il caso rispetto alla Macedonia. Se dovessero avverarsi delle complicazioni in questo paese, la Russia consiglierebbe alla Porta di agire energicamente. La Macedonia è una provincia turca, e se i suoi abitanti si rivoltano contro il loro sovrano, bisogna che lo facciano a loro rischio e pericolo.

« La Rumelia orientale, invece, era uno Stato semi-indipendente, e la Porta non perderebbe nulla permettendo ai Rumelioti di unirsi ai Bulgari. In cambio, essa può esigere che il principe Alessandro, in punizione della sua rivolta, sia costretto ad abdicare ».

La *Norddeutsche Allgemeine Zeitung* di Berlino osserva, nel suo bollettino politico, che l'unione bulgara esiste di fatto, ma non ha base legale, giacchè non si potrebbe considerare come tale il proclama del principe Alessandro.

Si dice a Berlino che la Porta abbia in mente di non intervenire militarmente in Rumelia, ma di inviare delle truppe in Macedonia, affine di impedire una ribellione e di togliere alla Russia ogni pretesto per un intervento attivo.

Telegrafano da Madrid che nei circoli politici di quella capitale si smentisce nel modo più categorico che il principe di Bismark abbia richiesto una riparazione per l'incidente di Madrid, avanti di rispondere all'ultima nota della Spagna relativa alle Caroline.

I giornali ministeriali contestano la dichiarazione del signor Layard al governo inglese in data del 12 novembre 1876, secondo cui il signor Canovas avrebbe detto che la Spagna non reclamava la sovranità delle Caroline.

I detti giornali osservano che una tale dichiarazione non avrebbe potuto essere fatta che dal ministro degli affari esteri e non dal presidente del Consiglio dei ministri. Aggiungono che il signor Canovas non ha mai tenuto il proposito che gli ha attribuito l'antico ministro dell'Inghilterra a Madrid e che egli ha protestato contro di esso tostochè ebbe conoscenza del citato documento diplomatico.

Scrivono da Alessandria d'Egitto alla *Politische Correspondenz* essere la proroga della Assemblea dei notabili una vittoria riportata contro i suoi numerosi avversarii dal segretario di Stato inglese al ministero dei lavori pubblici, signor Scott Moncrieff, impiegato universalmente inviso.

La viva opposizione che incontravano alla Assemblea dei notabili i progetti di irrigazione presentati dal signor Scott Moncrieff cominciava a compromettere la sua posizione. E pertanto egli intimò ai ministri egiziani di scegliere fra la sua dimissione o lo scioglimento dell'Assemblea.

Dopo di essersi acquietato all'idea di una semplice proroga della Camera, egli insistette per la esecuzione di una tale misura. Il governo ne temeva una grande agitazione nel paese.

Nei circoli inglesi si è contentissimi di avere ridotti al silenzio i rappresentanti della nazione egiziana e si farà in modo che per un buon tratto di tempo essi non possano più interloquire.

Si scrive da Berlino al *Temps* che è affatto priva di fondamento la notizia riportata da parecchi giornali, e secondo la quale il conte Herbert di Bismarck sarebbe designato quale successore del principe di Hohenlohe al posto di ambasciatore germanico a Parigi. Il conte di Hatzfeld, aggiunge il corrispondente, è considerato sempre come il futuro titolare di quel posto.

Secondo una comunicazione della Società germanica dell'Africa orientale, il mandatario di questa Società ha acquistato, con una serie di contratti, tutto il territorio al nord di Kilimandjaro fino al fiume Tana. Questa regione verrà aggregata alla colonia tedesca di Witu.

Coll'annessione di questi nuovi territorii, i possedimenti della Società africana si estendono fino al secondo grado di latitudine nord e raggiungono così il limite settentrionale che la Società aveva fissato fin da principio per i suoi acquisti territoriali.

È arrivato a Berlino il signor Manton Marble, l'inviato speciale del presidente degli Stati Uniti d'America. Dopo aver visitato l'Inghilterra ove ha potuto convincersi che il governo di quel paese non è punto disposto a cambiare il suo tipo monetario in favore del bimetallismo, esso è venuto a Berlino per iscandagliare gl'intendimenti del governo tedesco, ma è assai probabile, aggiungono i giornali tedeschi, che neppur quivi otterrà una risposta incoraggiante.

Siccome il presidente degli Stati Uniti dovrà pronunciarsi sul Brand bill dopo la riunione del Congresso che avrà luogo il 14 dicembre, questa questione ha una grande importanza.

TELEGRAMMI

(AGENZIA STEFANI)

PALERMO, 26. — Da mezzanotte a mezzogiorno sono stati dichiarati allo stato civile 16 decessi di cholera.

VIENNA, 26. — Apertura del Parlamento. — Il discorso del Trono rammenta le numerose manifestazioni di fedeltà e di patriottismo, alle quali diedero luogo i viaggi dell'imperatore durante questi ultimi anni.

Annunzia una serie di progetti di legge, fra i quali quelli per la transazione coll'Ungheria, per l'organizzazione della difesa nazionale, per la protezione del lavoro nazionale e l'apertura di nuovi sbocchi all'esportazione, per lo sviluppo delle ferrovie, per la repressione delle aspirazioni anarchiche, per nuove riforme delle imposte e nella condizione degli operai mediante un sistema d'assicurazione in caso di malattie e di infortunii, nonchè altri progetti importanti.

Il discorso termina così:

« Le nostre relazioni colle potenze estere sono pienamente soddisfacenti. Regna un completo accordo per mantenere la pace, di cui sentiamo tutti il bisogno. Il mio governo si sforzerà sempre, pure salvaguardando l'unità e la potenza dell'impero, di provvedere con la stessa cura agli interessi morali ed economici di tutti i miei Stati e di tutti i miei popoli. »

BUDAPEST, 26. — È aperto il Parlamento. Alla Camera Jranuy e Hedfy presentano interpellanze sulla politica estera, specialmente relative al convegno di Kremsier ed agli avvenimenti di Rumelia.

Queste interpellanze sono consegnate al presidente del Consiglio.

MADRID, 26. — La Germania dichiarò ieri officialmente alla Spagna essere soddisfatta delle spiegazioni datele per l'incidente degli stemmi, considerandolo chiuso.

ATENE, 25. — Delyanni, presidente del Consiglio, parte a mezzanotte per conferire col re, che è arrivato a Corinto, dove subirà una quarantena di due giorni, e sottomettergli un'ordinanza per la convocazione del Parlamento, il quale si riunirà quanto prima.

Per telegrafo furono richiamati gli ufficiali greci che si trovano all'estero.

Numerose truppe ricevettero ordine di concentrarsi alle frontiere della Tessaglia.

Il governo attua misure per mobilizzare, ove fosse necessario, prontamente l'esercito. Decise il prossimo richiamo di parte delle riserve.

L'opinione pubblica è vivamente eccitata in seguito alle notizie dalla Rumelia.

I giornali officiosi e di opposizione dicono che l'unione della Rumelia colla Bulgaria minaccia gli interessi vitali dell'ellenismo. Essi esortano il Governo a fare tutti i sacrifici necessarii per salvaguardare i diritti dell'ellenismo.

Continuano i *meetings* a votare risoluzioni eccitanti il governo ad agire energicamente.

CATTARO, 25. — Il Montenegro diede ordini per la eventuale mobilizzazione dell'esercito.

SOFIA, 25. — Dal ministro degli esteri fu rimesso agli agenti delle potenze la seguente Nota circolare:

« Sua Altezza il mio augusto sovrano, recandosi a Filippopoli, conformemente ai voti unanimi del popolo e della milizia rumeliotta, si era reso garante, in un dispaccio indirizzato alle grandi potenze, della tranquillità del paese e della sicurezza degli abitanti senza distinzione di razza e di culto.

« Intanto, con un dispaccio ricevuto or ora, Sua Altezza m'informa che nella scorsa notte delle truppe turche passarono la frontiera, hanno occupato il villaggio di Kaibeler, nel cantone di Kizil Agatch, e che, questo villaggio essendo sprovvisto di truppe indigene, non fu sparato alcun colpo di fucile.

« Conformandomi agli ordini di Sua Altezza il principe, mi affretto a trasmettervi la preghiera di compiacervi portare d'urgenza questo fatto a conoscenza del vostro alto governo, soggiungendoli che Sua Altezza, fedele alla sua promessa, continuerà a garantire la tranquillità e la sicurezza pubblica, e che non sarà certo da parte delle truppe le quali sono ai suoi ordini, che partirà il primo colpo di fucile.

COSTANTINOPOLI, 26. — Lo *Hatt* imperiale che nomina i membri del nuovo gabinetto, dice che il sultano rimpiazzò Said perchè questi è ammalato.

LONDRA, 26. — Lo *Standard* ha da Berlino:

« Tutte le potenze aderirono all'idea di una Conferenza. La proposta officiale si farà soltanto allorchè un programma preciso sarà stabilito. »

Il *Times* è soddisfatto di sapere che lord Salisbury non ha proposto di ristabilire lo *statu quo*.

Il *Times* dice che il principe Alessandro telegrafò allo czar offrendo di abdicare, se la sua persona fosse un ostacolo all'unione bulgara.

SOFIA, 25. — Oggi l'Assemblea ha approvato la risposta al discorso del principe Alessandro.

La Camera dei deputati ha incaricato l'arcivescovo di Tirnovo ed il signor Guerchoff di recarsi a presentare personalmente allo czar l'indirizzo da essa votatogli, perchè l'agente diplomatico di Russia si rifiutava a trasmetterlo.

PIETROBURGO, 26. — La Russia propose che sia conferito agli ambasciatori in Costantinopoli, senza però convocare una formale Conferenza, il mandato di concertare gli ufficii ed i preliminari per la soluzione della crisi bulgara. Sono già assenzienti la Germania, l'Austria-Ungheria e l'Italia.

FILIPPOPOLI, 26. — Il principe Alessandro è ritornato, dopo aver ispezionato le truppe alla frontiera.

Si organizzano ospedali ed ambulanze.

Molti telegrammi si spediscono allo czar, pregandolo a non ritirare la sua protezione ai bulgari.

COSTANTINOPOLI, 26. Il nuovo gabinetto venne così completato: Saib alla guerra, Munif all'istruzione pubblica, Agap alla lista civile, Hakki al commercio, Zudni ai lavori pubblici, Hassan alla marina e Ahmed-Essad al posto di sceicul-islam.

SOFIA, 26. — Una circolare del governo bulgaro ai suoi agenti diplomatici prega le potenze ad intervenire presso il sultano affinchè riconosca l'unione; esprime la speranza che le potenze eleveranno la voce per prevenire un conflitto.

ATENE, 26. — Si arma tutta la flotta. Le truppe del Peloponneso hanno ricevuto l'armamento di campagna e s'imbarcheranno per le frontiere.

Si crede che diverse Banche greche anticiperanno i capitali, se fosse necessario, per mobilitare tutto l'esercito.

Meetings tenuti nelle provincie invitano il governo ad un'attitudine energica.

COSTANTINOPOLI, 26. — Le risposte delle potenze alla circolare turca indicano gli sforzi che si fanno per addivenire ad un accordo.

Il nuovo ministero si deve considerare un ministero di conciliazione, cioè procurerà di andare d'accordo colle potenze.

In seguito ad avviso dato da tutti i Gabinetti, la Porta ha preso disposizioni per mantenere l'ordine nelle provincie confinanti colla Rumelia.

Aarifi assunse l'*interim* degli affari esteri, attendendo l'arrivo di Said.

BRUXELLES, 26. — Il *Nord* biasima vivamente il principe Alessandro di Bulgaria. Dice che la diplomazia deve essere ferma ed imparziale per le due parti; e che, se impedisce al sultano di usare del diritto di repressione, deve pure imporre ai bulgari il rispetto alla sua autorità.

Il *Nord* propone l'unione personale della Bulgaria e della Rumelia, conservando a ciascuna la sua posizione politica e le sue istituzioni, salvo le modificazioni possibili per armonizzarle. La Macedonia dovrebbe ricevere istituzioni autonome, previste dall'art. 23 del trattato di Berlino.

BERLINO, 25 — Il Consiglio federale approvò la proroga di un anno del piccolo stato d'assedio per Amburgo ed Altona.

CATANIA, 25. — Ebbero luogo scosse di terremoto a Nicolosi.

Alcune case sono crollate ed altre danneggiate.

Sono partiti alla volta di Nicolosi funzionari ed agenti della pubblica forza.

MILANO, 26. — S. M. la Regina parte da Stresa nel pomeriggio per Monza.

SPEZIA, 26. — In seguito a guasti avvenuti sulla linea Maremmana tra Massa e Seravezza, il treno Reale ha dovuto retrocedere per prendere la linea Piacenza-Bologna.

S. M. il Re arriverà stasera a Roma.

MARSIGLIA, 26. — Ieri vi furono qui quattro decessi di cholera.

CASTELLAMMARE DI STABIA, 26. — Alla presenza del contrammiraglio De Suni e di una folla d'invitati l'ariete torpediniere *Etna* fu felicemente varato a mezzodì e 5 minuti, dopo la benedizione del vescovo.

MADRID, 24. — Ieri vi furono in tutto il regno 588 casi e 214 decessi di cholera.

RIO JANEIRO, 26. — Le due Camere approvarono la legge per la abolizione della schiavitù.

NOTIZIE VARIE

Il petrolio americano. — Il *Graphic* di Nuova-York compendia nel seguente modo le notizie relative alla produzione del petrolio negli Stati-Uniti:

Questa industria data dal 28 agosto 1859, epoca in cui fu scoperta la prima vena presso Titusville in Pensilvania.

Fino dal 1878 le statistiche della produzione furono fatte regolarmente. Dal primo gennaio di quell'anno il territorio di Sabbia nera produsse 130,496,038 barili e quello di Sabbia bianca solo 37,646,284. I pozzi vennero lavorati rapidamente fino al 1881, in cui arrivarono al massimo di produzione; le varie facilitazioni introdotte nel commercio del petrolio, e principalmente il suo buon mercato ne estesero enormemente l'uso; nel 1875, 9,902,630 barili erano sufficienti alla richiesta, mentre nel 1884 il consumo fu di 24,053,902.

L'aumento del consumo nei 9 anni fra il 1875 e il 1884 fu in media di 1,572,363 barili annualmente. Il 1° settembre 1884 lo *stock* ammontava a 39,083,464 barili e si arrivò al più alto punto di produzione. Da allora in poi essa incominciò a declinare fino al 1° giugno 1885, data degli ultimi rendiconti, in cui troviamo che lo *stock* è di 35,389,088 barili.

Nel 1884 il petrolio si vendeva in gennaio a dollari 1 15 (lire italiane 6 circa) e nel giugno, in seguito a complicazioni finanziarie, cadde a 51 cent. e 3|8, (lire italiane 2 60 circa) e fin d'allora il consumo eccedeva la produzione di circa un quarto di milione di barili. Nell'attuale proporzione di diminuzione di produzione, se nuove sorgenti non si manifestassero, le esistenze del petrolio sarebbero esaurite circa nell'agosto 1887.

La luce elettrica nelle ferrovie. — La quistione dell'impiego della luce elettrica per rischiarare mediante lo stesso treno la linea da esso percorsa, pare sia stata sciolta dall'ingegnere Hermann Sedlaesek di Vienna. Tutte le esperienze fatte finora colle lampade ad arco elettrico dei più diversi sistemi, non diedero risultato soddisfacente. E il perchè è semplicissimo: i regolatori usualmente impiegati per regolare le distanze fra le punte dei due carboni, con tutto il loro complicato meccanismo di ruote e molle non resistevano alle continue scosse del treno. Il Sedlaesek immaginò invece due canne ripiene di olio o glicerina, le quali collate nella verticale, sorreggono i portacarbone e ne regolano la distanza automaticamente per mezzo di un meccanismo semplice quanto ingegnoso, concorrentevi anche una calamita elettrica. La nota legge idrostatica sui vasi comunicanti fece vincere allo Sedlaesek le ultime difficoltà che si opponevano alla risoluzione di un problema così importante. Gli esperimenti fatti dalla ferrovia *Imperatrice Elisabetta*, hanno dimostrato ad evidenza le qualità eccellenti della nuova lampada elettrica. Un piccolo dinamo, mutrito dal vapore della caldaia e collocato, assieme al suo motore a rotazione sopra la caldaia medesima, provvede di elettricità la lampada Sedlaesek, la quale dalla fronte della locomotiva rischiara la linea per una distanza di alcuni chilometri. La lampada Sedlaesek aveva però il difetto di essere troppo costosa; ora che l'inventore l'ha molto perfezionata, il costo è modico assai e la nuova Società per azioni che si sta costituendo a Vienna, farà probabilmente dei buoni affari colle lampade Sedlaesek di cui acquistò il privilegio.

TELEGRAMMA METEORICO

dell'Ufficio centrale di meteorologia

Roma, 26 settembre 1885.

In Europa pressione elevata (765) sull'Irlanda.

Depressione (750) all'estremo sud-ovest. Altra (753) sul golfo di Genova.

In Italia, nelle 24 ore, barometro alquanto disceso; pioggie e temporali sull'Italia superiore; venti freschi a forti meridionali; temperatura aumentata sull'Italia inferiore; Tirreno agitato.

Stamani cielo misto al sud, coperto o piovoso al centro; venti freschi a forti specialmente del 2° quadrante; barometro variabile da 753 a 761 mm. da Genova a Lecce.

Mare agitato.

Probabilità: Venti abbastanza forti a forti del 1° quadrante al nord, del 2° altrove; pioggie generali e temporali; mare agitato.

BOLLETTINO METEORICO

DELL'UFFICIO CENTRALE DI METEOROLOGIA

Roma, 26 settembre.

STAZIONI	Stato del cielo 7 ant.	Stato del mare 7 ant.	TEMPERATURA	
			Massima	Minima
Belluno	piovoso	—	18,7	12,7
Domodossola	piovoso	—	18,3	12,4
Milano	coperto	—	23,7	16,5
Verona	coperto	—	22,0	16,4
Venezia	coperto	legg. mosso	22,2	18,0
Torino	coperto	—	22,4	15,6
Alessandria	coperto	—	22,9	16,7
Parma	coperto	—	23,3	15,5
Modena	1|2 coperto	—	24,2	16,2
Genova	coperto	mosso	22,5	19,8
Forlì	3|4 coperto	—	24,6	17,0
Pesaro	piovoso	mosso	25,9	16,2
Porto Maurizio	coperto	legg. mosso	23,4	18,0
Firenze	coperto	—	24,6	17,0
Urbino	piovoso	—	23,7	15,8
Ancona	piovoso	calmo	27,0	18,5
Livorno	coperto	mosso	26,6	15,0
Perugia	coperto	—	21,6	15,6
Camerino	coperto	—	22,0	15,9
Portoferraio	piovoso	—	24,8	20,9
Chieti	coperto	—	24,8	15,4
Aquila	coperto	—	22,2	14,0
Roma	pioggia	—	26,6	19,3
Agnone	coperto	—	22,9	15,3
Foggia	1|2 coperto	—	29,1	15,0
Bari	sereno	calmo	27,3	18,0
Napoli	coperto	agitato	24,8	20,3
Portotorres	coperto	calmo	—	—
Potenza	1|4 coperto	—	21,6	14,6
Lecce	3|4 coperto	—	26,7	18,7
Cosenza	sereno	—	28,8	16,5
Cagliari	coperto	mosso	26,0	17,0
Tiriolo	—	—	—	—
Reggio Calabria	1|2 coperto	mosso	26,4	21,4
Palermo	sereno	calmo	30,8	15,3
Catania	1|2 coperto	legg. mosso	27,2	20,0
Caltanissetta	1|4 coperto	—	23,0	14,5
Porto Empedocle	sereno	mosso	25,0	20,0
Siracusa	1|2 coperto	legg. mosso	26,5	20,5

REGIO OSSERVATORIO DEL COLLEGIO ROMANO

26 SETTEMBRE 1885.
Altezza della stazione = m. 49,65.

	7 ant.	Mezzodì	3 pom.	9 pom.
Barometro ridotto a 0° e al mare	756,4	757,0	756,3	756,5
Termometro	20°,1	24°,0	25°,2	24°,3
Umidità relativa	80,0	68,0	67,0	65,0
Umidità assoluta	14,1	15,7	15,9	14.8
Vento	WNW	S	S	SSE
Velocità in Km.	25,5	26,5	25,0	11,5
Cielo	pioggia dirotta tempor.sca	cumuli coperto	coperto cumuli	quasi coperto cumuli

OSSERVAZIONI DIVERSE

Termometro: Mass. C. = 25°,7 - R. = 20°,56 — Min. C. = 17°,0 - R. = 13,60 alle 8 1|4 ant. di ieri.

TUMINO RAFFAELE, *Gerente*.

ROMA — Tip. della GAZZETTA UFFICIALE.